# Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22

Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di arre naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

### IX LEGISLATURA

### REGIONE LAZIO

### **CONSIGLIO REGIONALE**

Si attesta che il Consiglio regionale il 20 giugno 2012 ha approvato la

### deliberazione n. 22

### concernente:

"APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA DI CUI ALL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997. N. 29 (NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e

ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le

norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le

disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 4 aprile 1979, n. 21, con la quale viene istituita

la Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa nei Comuni di

Nazzano (Roma), di Torrita Tiberina (Roma) e di Montopoli in

Sabina (Rieti):

VISTA la legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27, di adeguamento della

legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 alla legge regionale 6 ottobre

1997, n. 29 e ss.mm.ii., con la quale è stato istituito l'Ente di

gestione riserva naturale regionale Nazzano. Tevere-Farfa:

VISTO l'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nel

quale si stabiliscono i termini per la redazione e l'adozione del

Piano da parte dell'Ente di gestione:

VISTO.

in particolare, l'art. 26 comma 2 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi (A.R.P.), è tenuto ad adottare il Piano e trasmetterlo alla Regione;

CONSIDERATO

che l'Ente di gestione ha osservato le procedure previste dall'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.:

PRESO ATTO

che sono state effettuate riunioni congiunte tra l'Ente di gestione e l'Agenzia regionale per i parchi per l'esame del Piano della Riserva naturale di Nazzano. Tevere-Farfa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

che il Consiglio direttivo dell'Ente riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa, nella seduta del 3 giugno 2003, con deliberazione n. 9 "L.R. 29/97 - Art. 26 e 30 - Adozione del Piano dell'Area Naturale Protetta e del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale", ed all'unanimità dei voti, ha adottato il Piano della Riserva naturale di Nazzano. Tevere-Farfa composto da 35 elaborati;

TENUTO CONTO che l'Ente riserva naturale regionale Nazzano. Tevere-Farfa, con nota del 7 luglio 2003, prot. n. 1103, ha trasmesso alla Regione Lazio il Piano adottato per gli adempimenti successivi;

CONSIDERATO

che la Direzione ambiente e protezione civile ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano, in ottemperanza all'art. 26 comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e

ss.mm.ii., sul quotidiano a diffusione regionale "Corriere della Sera" in data 19 settembre 2003:

### CONSIDERATO

che il Piano, in ottemperanza all'art. 26 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., è stato depositato per quaranta giorni dal 19 settembre 2003 presso gli uffici della Regione Lazio - Direzione regionale ambiente e protezione civile - area conservazione della natura, della Provincia di Roma - Assessorato all'ambiente, della Provincia di Ricti, del Comune di Nazzano, del Comune di Torrita Tiberina e del Comune di Montopoli in Sabina e che durante il suddetto periodo chiunque poteva prendere visione del Piano e presentare le eventuali osservazioni scritte all'Ente di gestione:

### PRESO ATTO

che, con nota dell'8 ottobre 2004, prot. n. 1507, l'Ente di gestione ha dato comunicazione che, a seguito della pubblicazione del Piano dell'Area naturale protetta, non sono pervenute osservazioni:

### CONSIDERATO

che l'istruttoria tecnico-amministrativa del presente Piano è stata eseguita dalla Direzione regionale ambiente e dall'Area copianificazione territoriale ed ambientale della Direzione regionale territorio e urbanistica;

### CONSIDERATO

che il territorio della Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa ricade in parte all'interno del S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa", sottoposto a specifiche misure di conservazione previste dalle direttive 92.43/C.E.E. e 79/409/C.E.E., quest'ultima modificata dalla direttiva

2009/147/C.E.E., individuato negli elenchi pubblicati rispettivamente con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2009 e 19 giugno 2009;

**VISTO** 

l'art. 6 comma 5 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.. nel quale si stabilisce che nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree naturali protette, così come classificate ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, le specifiche misure di conservazione integrano i Piani e i regolamenti di cui agli artt. 26 e 27:

CONSIDERATO

che, ai fini della tutela degli habitat e della conservazione della biodiversità del S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa", è stato redatto il Piano di gestione, ai sensi del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/C.E.E. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

RITENUTO,

quindi, opportuno presentare all'approvazione un unico strumento di pianificazione territoriale coerente e omogeneo rappresentato sia dal Piano di gestione del S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa" che dal Piano della Riserva naturale di Nazzano. Tevere-Farfa;

PRESO ATTO

che il Consiglio direttivo dell'Ente riserva naturale regionale Nazzano. Tevere-Farfa ha approvato all'unanimità dei voti, nella seduta del 15 ottobre 2004, la deliberazione n. 41 "Approvazione del Piano di gestione e regolamentazione sostenibile dei siti S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 'Riserva Naturale Tevere-Farfa'":

### PRESO ATTO

che il Piano di gestione del S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere Farfa" è composto dai seguenti elaborati:

- Volume 1:
- Volume 2:
- Volume 3 Stralcio delle norme tecniche di attuazione del Piano dell'area protetta;
- Forme di pubblicizzazione, concertazione e informazione;
- Carta geologica Campionamenti sorgenti e corsi d'acqua (scala 1:25.000);
- Carta della localizzazione degli habitat della Direttiva Carta dell'uso del suolo (scala 1:25.000);
- Carta della localizzazione delle azioni previste dalle schede allegate (scala 1:20.000);
- Carta della localizzazione dei siti riproduttivi degli Anfibi (specie di interesse comunitario, allegati II e IV Direttiva 92/43/C.E.E.) (scala 1:25.000);

### CONSIDERATO

che in data 11 febbraio 2005, con nota acquisita agli atti il 22 febbraio 2005, prot. n. 26994/2A/02, l'Area copianificazione territoriale e ambientale della Direzione regionale territorio e urbanistica ha redatto la relazione contenente l'esito della verifica di compatibilità del Piano di gestione del S.I.C. e Z.P.S. 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa", con gli aspetti di pianificazione territoriale è urbanistica;

CONSIDERATO che con determinazione del direttore della Direzione regionale ambiente e protezione civile 30 settembre 2002, n. 779 e successive modifiche ed integrazioni è stato istituito il Nucleo di valutazione composto da esperti in materia di "Rete Natura 2000", finalizzato all'istruttoria dei Piani di Gestione e dei Regolamenti;

### CONSIDERATO

che, in data 24 maggio 2005, il Nucleo di valutazione della Direzione regionale ambiente e protezione civile ha certificato la coerenza degli elaborati realizzati per la redazione del Piano di gestione del S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa";

### CONSIDERATO

che il Piano della Riserva naturale di Nazzano. Tevere-Farfa è stato sottoposto alla valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;

### CONSIDERATO

che la valutazione di incidenza sul Piano della Riserva naturale di Nazzano. Tevere-Farfa è stata espressa, in data 6 settembre 2007, prot. n. D2/2S/19/151511, con parere favorevole, indicando specifiche integrazioni e modifiche che sono state puntualmente recepite;

### VISTO

l'art. 26 comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nel quale si prescrive che l'approvazione dei Piani delle aree naturali protette viene effettuata previo esame congiunto del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente e del Comitato regionale per il territorio:

### VISTO

il voto dell'11 dicembre 2008, n. 154/1, reso in seduta congiunta, nel quale il Comitato tecnico scientifico per l'ambiente e il Comitato regionale per il territorio hanno espresso parere

favorevole all'approvazione del Piano della Riserva naturale di Nazzano. Tevere-Farfa apportando modifiche ed integrazioni al Piano stesso:

### RITENUTO

necessario procedere all'approvazione del Piano della Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati:

Allegato A - Elaborati costitutivi del Piano della Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa:

- A1 Relazione:
- A2 Norme tecniche di attuazione:
- A3 Schede progetto;
- A4 Tay. 1 Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (scala 1:10.000);
- A5 Tav. 2 Aree contigue (scala 1:10.000);
- A6 Tay. 3 Articolazione in zone della Riserva (scala 1:5.000);
- A7 Tav. 4 Sistema e interventi per l'accessibilità e la fruizione della Riserva (scala 1:5.000);
- A8 Tay, 5 Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica (scala 1:5.000);

Allegato B - Estratto degli studi propedeutici al Piano dell'area naturale protetta dell'Ente riserva naturale regionale Nazzano. Tevere-Farfa costituiti dalle seguenti carte tematiche:

- B1 Tay, 4 Analisi dei sistemi antropici (scala 1:10.000);
- B2 Tay, 6 Uso del suolo (scala 1:10.000);
- B3 Tay. 6b Copertura del suolo Corine Land-Cover (scala 1:10.000):

- B4 Tav. 8 Siti d'interesse storico-archeologico (scala 1:10.000);
- B5 Tav. 9 Carta geologica (scala 1:10.000);
- B6 Tav. 10 Carta d'interesse geomorfologico (scala 1:10.000);
- B7 Tav. 12 Idrografia e zone esondabili (scala 1:10.000);
- B8 Tav. 14 Carta della vegetazione (scala 1:5.000);

Allegato C - Elaborati costitutivi del Piano di gestione e regolamentazione sostenibile del S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa":

- C1 Volume 1:
- C2 Volume 2;
- C3 Volume 3 Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dell'area protetta;
- C4 Forme di pubblicizzazione, concertazione e informazione:
- C5 Carta geologica Campionamenti sorgenti e corsi d'acqua (scala 1:25.000);
- C6 Carta della localizzazione degli habitat della Direttiva Carta dell'uso del suolo (scala 1:25.000);
- C7 Carta della localizzazione delle azioni previste dalle schede allegate (scala 1:20.000);
- C8 Carta della localizzazione dei siti riproduttivi degli Anfibi (specie di interesse comunitario, allegati II e IV Direttiva 92/43/C.E.E.) (scala 1:25.000),

### **DELIBERA**

Le premesse sono parti integranti del presente atto:

- di approvare il Piano della Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati Allegati A. B e C, che formano anch'essi parte integrante della presente deliberazione:

Allegato A - Elaborati costitutivi del Piano della Riserva naturale di Nazzano. Tevere-Farfa:

- A1 Relazione:
- A2 Norme tecniche di attuazione:
- A3 Schede progetto;
- A4 Tav. 1 Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (scala 1:10.000);
- A5 Tav. 2 Aree contigue (scala 1:10.000);
- A6 Tav. 3 Articolazione in zone della Riserva (scala 1:5.000);
- A7 Tav. 4 Sistema e interventi per l'accessibilità e la fruizione della Riserva (scala 1:5.000):
- A8 Tav. 5 Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica (scala 1:5.000);

Allegato B - Estratto degli studi propedeutici al Piano dell'area naturale protetta dell'Ente riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa costituiti dalle seguenti carte tematiche:

- B1 Tay, 4 Analisi dei sistemi antropici (scala 1:10,000);
- B2 Tay, 6 Uso del suolo (scala 1:10,000):
- B3 Tay, 6b Copertura del suolo Corine Land-Cover (scala 1:10,000);
- B4 Fay. 8 Siti d'interesse storico-archeologico (scala 1:10.000);
- B5 Fav. 9 Carta geologica (scala 1:10.000):

- B6 Tav. 10 Carta d'interesse geomorfologico (scala 1:10.000);
- B7 Tav. 12 Idrografia e zone esondabili (scala 1:10.000);
- B8 Tav. 14 Carta della vegetazione (scala 1:5.000);

Allegato C - Elaborati costitutivi del Piano di gestione e regolamentazione sostenibile del S.I.C. e Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa":

- C1 Volume 1:
- C2 Volume 2;
- C3 Volume 3 Stralcio delle norme tecniche di attuazione del Piano dell'area protetta:
- C4 Forme di pubblicizzazione, concertazione e informazione:
- C5 Carta geologica Campionamenti sorgenti e corsi d'acqua (scala 1:25.000):
- C6 Carta della localizzazione degli habitat della Direttiva Carta dell'uso del suolo (scala 1:25.000);
- C7 Carta della localizzazione delle azioni previste dalle schede allegate (scala 1:20.000);
- C8 Carta della localizzazione dei siti riproduttivi degli Anfibi (specie di interesse comunitario, allegati II e IV Direttiva 92/43/C.E.E.) (scala 1:25.000).

La presente deliberazione comprensiva degli allegati sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Claudio Bucci)

IL PRESIDENTE (Mario Abbruzzese)

Si attesta che la presente deliberazione e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AULA COMMISSIONI (Dott. Onoratino Orticello) CONSIGNIO HEGIDINALE DEL LAZIO


ALLEG. alla DELIB. N. 27 4 DEL 11.0 GIU. 2011





### DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA



( ) VILLEGATO A1

# Piano della Riserva Naturale Nazzano, Tevere - Farfa RELAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO Servizio Aula, Commissioni

Si attesta
che il presente elaborato consta di n. 5 pagine oltre la
copertina costituisce allegato affà deliberazione consiliare n
22 del 20.06 2012

/II Direttore Dott. Onprating Orticello



## INDICE

- 1. Premessa
- 2. Procedure Amministrative
- 2.1 Procedure per l'adozione del Piano della Riserva Naturale "Nazzano, Tevere-Farfa"
- 2.2 Procedure per l'adozione del Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa"
- 2.3 Procedure per l'approvazione del Piano della Riserva Naturale "Nazzano, Tevere-Farfa"



### 1. PREMESSA

Nell'ambito dei principi del Titolo V della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo sostenibile, della Legge del 6 dicembre 1991, n. 394, come modificata dalla Legge del 9 dicembre 1998, n. 426, la Regione Lazio garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette.

Con l'approvazione della Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. la Regione Lazio si è dotata di uno strumento legislativo che detta le norme generali e le procedure d'individuazione ed istituzione delle aree naturali protette e dei monumenti naturali.

L'art. 26 della Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. specifica i contenuti del Piano e la procedura di formazione dello stesso; in particolare, il comma 4 stabilisce che l'Ente di Gestione è tenuto a trasmettere alla Regione Lazio le osservazioni al Piano, presentate dai soggetti interessati e il proprio parere in merito.

Successivamente la Giunta Regionale, previo esame congiunto del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente (C.T.S.A.) e del Comitato Regionale per il Territorio (C.R.T.), propone al Consiglio Regionale l'approvazione del Piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute.

L'esame congiunto sopra descritto richiede un'istruttoria preliminare da parte delle strutture competenti (Ambiente/Urbanistica/A.R.P.).



### 2. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

# 2.1 Procedure per l'adozione del Piano della Riserva Naturale "Nazzano, Tevere-Farfa"

La Riserva Naturale di Nazzano, Tevere-Farfa è stata istituita con Legge Regionale del 4 aprile 1979, n. 21 (art. 1) e, successivamente, con Legge Regionale 5 ottobre 1999, n. 27, per adeguamento alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è stato istituito l'Ente di Gestione Riserva Naturale Nazzano, Tevere-Farfa per la gestione dell'area naturale protetta.

Gli articoli 26 e 27 della Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 stabiliscono i termini per la redazione e l'adozione da parte dell'Ente di Gestione del Piano e del Regolamento.

All'art. 26 comma 2 la Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 stabilisce che l'Ente di Gestione, con l'assistenza dell'Agenzia Regionale per i Parchi (A.R.P.), è tenuto ad adottare il Piano e trasmetterlo alla Regione.

All'art. 27 comma 6 la Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 stabilisce che l'Ente di Gestione adotti il Regolamento contestualmente all'adozione del Piano e comunque non oltre i successivi sei mesi.

All'art. 30 comma 2 la Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 stabilisce che la Comunità dell'Ente di Gestione entro novanta giorni dalla sua costituzione, con l'assistenza dell'A.R.P. elabori il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale.

Con Deliberazione del Comitato di Gestione del 3 agosto 1996, n. 85 l'Ente ha affidato la redazione del progetto del Piano ai professionisti arch. Marcello Mari e arch. Andrea Grimaldi.

Successivamente l'Ente di Gestione ha svolto un lavoro di perfezionamento e di verifica del Piano congiuntamente con i rappresentanti dell'A.R.P.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione Riserva Naturale Nazzano, Tevere-Farfa, nella seduta del 3 giugno 2003, con Deliberazione n. 9 "L.R. 29/97 - Art. 26 e 30 - Adozione del Piano dell'Area Naturale Protetta e del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale" ed all'unanimità dei voti, ha adottato il Piano dell'Area Naturale Protetta e il Programma Pluriennale Economico e Sociale redatto dalla Comunità del Parco.

L'Ente Riserva Naturale Nazzano, Tevere-Farfa con nota del 7 luglio 2003, numero di protocollo 1103, ha trasmesso alla Regione Lazio il Piano e il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale adottati per gli adempimenti successivi.

Con nota del 10 luglio 2003, prot. n. 105137, la Direzione Ambiente e Protezione Civile ha provveduto, in collaborazione con gli uffici della Presidenza della Giunta Regionale, alla pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano, in ottemperanza all'art. 26 comma 4 della L.R. 29/1997, su un quotidiano a diffusione regionale.

Il Piano è stato depositato per giorni quaranta dalla data di pubblicazione dell'avviso presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area Conservazione della Natura, la Provincia di Roma - Assessorato all'Ambiente, la Provincia di Rieti, il Comune di Nazzano (RM), il Comune di Torrita Tiberina (RM), il Comune di Montopoli in Sabina (RI). Durante il suddetto periodo chiunque poteva prendere visione del Piano e presentare le eventuali osservazioni scritte all'Ente di Gestione in ottemperanza allo stesso art. 26 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

Con nota dell'8 ottobre 2004, prot. n. 1507 l'Ente di Gestione ha dato comunicazione che, a seguito della pubblicazione del Piano dell'area naturale protetta e del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, non sono pervenute osservazioni.

Con nota dell'8 giugno 2003, prot. n. 919 la Riserva Naturale Nazzano, Tevere-Farfa ha trasmesso n. 5 copie conformi all'originale della Deliberazione del Consiglio Direttivo del 3 giugno 2003, n. 9 concernente l'adozione del Piano dell'area naturale protetta e del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale.

Con nota del 7 luglio 2003, prot. n. 1103, la Riserva Naturale Nazzano, Tevere-Farfa ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Direttivo 3 giugno 2003, n. 9, il Piano dell'area naturale protetta e il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale.

# 2.2 Procedure per l'adozione del Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa"

Con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione 15 ottobre 2004, n. 41, è stato approvato il Piano di Gestione e Regolamentazione sostenibile dei siti S.I.C./Z.P.S. IT 6030012 "Riserva Naturale Tevere-Farfa".

Con nota del 30 settembre 2004, prot. 1431, l'Ente di Gestione ha trasmesso alla Regione Lazio 3 copie degli elaborati tecnici e cartografici relativi al Piano di Gestione e Regolamentazione sostenibile dei siti S.I.C./Z.P.S.

In data 11 febbraio 2005, con nota acquisita agli atti il 22 febbraio 2005, prot. n. 26994/2A/02, l'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha redatto la relazione contenente l'esito della verifica di compatibilità del Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. con gli aspetti di pianificazione territoriale e urbanistica.

In data 24 maggio 2005 il Nucleo di Valutazione ha certificato la coerenza degli elaborati realizzati per la redazione del Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. con gli obiettivi delle Direttive 92/43/C.E. e 79/409/C.E. e con le Linee guida approvate con D.G.R. 1103/2002, pubblicate sul B.U.R.L. del 10 ottobre 2002, n. 28, S.O. n. 3.

# 2.3 Procedure per l'approvazione del Piano della Riserva Naturale "Nazzano, Tevere-Farfa"

Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 32/43/C.E.E. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e in particolare l'art. 5, stabilisce che "...i piani territoriali, urbanistici e di settore..." nonché "...gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente con altri interventi", sono oggetto di Valutazione di Incidenza. In osservanza a quanto sopra detto, la Valutazione di Incidenza sul Piano della Riserva Naturale di Nazzano, Tevere-Farfa è stata espressa con parere favorevole, a condizione di alcune modifiche e integrazioni, in data 6 settembre 2007, prot. n. D2/2S/19/151511.

L'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. stabilisce al comma 4 che l'approvazione dei Piani delle aree naturali protette viene effettuata previo esame congiunto del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente e del Comitato Regionale per il Territorio.



Successivamente alla formulazione di voto da parte dei suddetti Comitati, la Giunta Regionale propone l'approvazione del Piano al Consiglio Regionale, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute.


Il Piano approvato dal Consiglio Regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è immediatamente vincolante nei confronti di amministrazioni pubbliche e dei privati.

ll Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

.




P.D.C. N. 34/2011





### **DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA



### ALLEGATO A2







### Premessa

Il territorio della Riserva Naturale di Nazzano Tevere-Farfa ricade in parte all'interno del Sito di Importanza Comunitaria /Zona Protezione Speciale (S.I.C./Z.P.S. codice sito IT 6030012) ed è sottoposto a specifiche misure di conservazione previste dalle Direttive 79/409/C.E. e 92/43/C.E., come recepite nella L. 157/1992 e nel D.P.R. 357/1997.

La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha svolto contemporaneamente l'istruttoria del Piano della Riserva Naturale e del Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. e pertanto è stato possibile redigere un unico strumento di pianificazione territoriale coerente e omogeneo. Quindi le presenti Norme Tecniche di Attuazione formano un *corpus* giuridico che contempla attività e interventi ammissibili, nel rispetto delle indicazioni fornite da entrambi i Piani, e in osservanza a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 357/1997, che recita: "Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.....".

Nel territorio esterno al perimetro della Riserva, dove insiste il confine del S.I.C./Z.P.S., sono vigenti le misure di conservazione previste nel D.P.R. 357/1997, nonché quelle previste dalla normativa vigente.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> All'art.6 comma 2 del D.P.R. 357/97 si specifica che gli obblighi previsti nell'art. 4 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale.

### **INDICE**

### <u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità, effetti ed efficacia del Piano
- Articolo 2 Identità specifica della Riserva e obiettivi generali
- Articolo 3 Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente e sulle sue risorse
- Articolo 4 Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua
- Articolo 5 Rapporti con i Piani di settore relativi alle acque superficiali e profonde
- Articolo 6 S.I.C./Z.P.S. IT 6030012 Rapporti con il Piano di Gestione
- Articolo 7 Norme di tutela e gestione del patrimonio forestale
- Articolo 8 Disciplina delle terre collettive
- Articolo 9 Cooperazione con altri Enti
- Articolo 10 Aree e/o beni di interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico e monumentale
- Articolo 11 Percorsi pedonali e ciclabili
- Articolo 12- Navigabilità e approdi
- Articolo 13 Interventi sulle infrastrutture e sugli impianti tecnologici
- Articolo 14 Siti di interesse storico-tradizionale
- Articolo 15 Attività estrattive
- Articolo 16 Misure antincendio
- Articolo 17 Aree contigue
- Articolo 18 Le aree contigue individuate dal Piano
- Articolo 19 Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche Aree contigue
- Articolo 20 Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento
- Articolo 21 Elaborati del Piano dell'area naturale protetta
- Articolo 22 Risoluzione di eventuali antinomie
- Articolo 23- Espressioni e normativa in uso nel Piano

### <u>CAPO II</u> ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA RISERVA NATURALE

- Articolo 24 Modalità e strumenti di attuazione
- Articolo 25 Valutazione di Impatto Ambientale
- Articolo 26 Valutazione di Incidenza
- Articolo 27 Studio di Inserimento Paesistico
- Articolo 28 Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale
- Articolo 29 Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione del Piano
- Articolo 30 Nulla osta e verifica di ammissibilità
- Articolo 31 Contenuti del Regolamento

# <u>CAPO III</u> CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE

- Articolo 32 Configurazione e disciplina generale
- Articolo 33 Zona A: Riserva integrale
- Articolo 34 Zona B: Riserva generale
- Articolo 35 Zona C: Protezione
- Articolo 36 Zona D: Promozione economica e sociale



### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, effetti ed efficacia del Piano

- 1. Il Piano ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, prevedendo le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni e disciplinando l'uso ed il godimento delle sue risorse ambientali. In particolare, il Piano:
  - stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio della Riserva;
  - prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse;
  - definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali in genere;
  - individua e disciplina le destinazioni d'uso pubblico o privato;
  - prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
  - individua e disciplina l'uso delle attrezzature ed i servizi per la fruizione della Riserva;
  - individua le aree contigue quali ambiti di continuità ecologica, utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta.
- 2. Gli interventi previsti dal Piano, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
- 3. Per le eventuali procedure di espropriazione si fa riferimento a quanto previsto nel D.P.R. 327/2001.

### Articolo 2 - Identità specifica della Riserva ed obiettivi generali

- 1. L'identità specifica della Riserva è costituita dagli ecosistemi da tutelare, tra cui quelli all'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 2. L'obiettivo principale è tutelare gli habitat e promuovere azioni utili alla tutela degli ecosistemi e alla conservazione della biodiversità.
- 3. Nell'ambito della fruizione dell'area naturale protetta, si prevedono interventi per il potenziamento del sistema museale e ricettivo, per la valorizzazione dei siti di interesse archeologico e per il miglioramento e adeguamento della viabilità pedonale e ciclabile.
- 4. Si prevedono, altresì, interventi a sostegno del paesaggio agrario e delle attività agro-silvo-pastorali, nella misura in cui siano in armonia con le finalità del presente Piano.

# Articolo 3 - Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente e sulle sue risorse

- 1. Al fine di assicurare la completezza e l'azione di tutela, l'Ente di Gestione promuove, organizza e individua direttamente, attraverso l'attività di ricerca e di monitoraggio, ulteriori beni culturali e paesaggistici, non ancora individuati ai sensi delle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004. L'individuazione di tali elementi è rilevante ai fini della conservazione e per il mantenimento dell'uso durevole e sostenibile delle risorse.
- 2. L'Ente di Gestione cura e promuove, anche in conformità con quanto disposto dal Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. IT 6030012 e da indirizzi specifici regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, vegetazionale e floristico, nonché studi per l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono.

- 3. L'Ente di Gestione cura e promuove, anche in conformità con quanto disposto dal Piano di Gestione e da indirizzi specifici regionali, la ricerca, lo studio e il monitoraggio delle dinamiche idrogeomorfologiche e pedologiche, nonché lo studio finalizzato alla caratterizzazione del deflusso di base dei reticoli minori.
- 4. L'Ente di Gestione concorre alla tutela delle bellezze panoramiche e dei singoli beni segnalati dai Piani Territoriali Paesistici o dal Piano Territoriale Paesistico Regionale redatto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

# Articolo 4 - Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua

- 1. Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'art. 164 del D.Lgs. 152/2006.
- 2. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione.
- 3. È fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20 m; tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 m.
- 4. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di approvazione del presente Piano.
- 5. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 1775/1933, e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:
  - chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
  - qualsiasi attività estrattiva;
  - sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
  - rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
  - rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di canali caratterizzati dalla presenza di habitat dell'allegato 1 della Direttiva 92/43/C.E. e habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, che prevedano asportazione di vegetazione o di sedimenti, dovranno essere svolti sotto la supervisione di uno specialista botanico e secondo un piano di intervento pluriennale. Inoltre si dovrà prevedere la traslocazione di porzioni significative di habitat di interesse comunitario tra segmenti del canale oggetto di intervento, al fine di facilitare la diffusione e la ricostituzione degli habitat.

6. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti.

Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione.

Sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente di Gestione, gli interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica.

Nel caso in cui per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di Gestione ed a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.

- 7. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrate, sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica, nonché da quella di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla normativa vigente. Sono inoltre previste le seguenti misure di compensazione a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera: la superficie di suolo, sottratta all'area dalla realizzazione delle infrastrutture interferenti e misurate, considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata mediante la realizzazione di "isole di naturalità" di superficie almeno 3 volte superiore a quella sottratta all'interno dell'area naturale protetta e secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione, così come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela del Bacino del Fiume Tevere (P.S. 5).
- 8. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel D.P.R. 14 aprile 1993, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al D.Lgs. 42/2004 almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio.
- 9. Nelle aree indicate come sorgenti e cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, sono vietati la captazione, la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino. Nel raggio di 10 m dal punto di sorgente è fatto divieto di effettuare i seguenti interventi alla morfologia superficiale: movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile. È vietata qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua delle sorgenti o che possa inquinare le falde profonde, come la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, l'accumulo e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o fitofarmaci, la gestione di rifiuti, il deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, il pascolo e la stabulazione del bestiame nei limiti previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R. Le pratiche agronomiche dovranno essere conformi ai piani di utilizzazione approvati dall'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 24 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 10. Nelle aree censite come microaree umide, paludi, stagni e pozze temporanee, cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di

mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, vanno mantenute e salvaguardate le essenze vegetali ed arboree presenti.

Nelle aree umide sono vietati i seguenti interventi alla morfologia superficiale: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri ed inoltre la realizzazione di manufatti in calcestruzzo, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.

11. È fatto divieto di demolire fontanili ed abbeveratoi.

È vietata la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque degli stessi.

È fatto obbligo effettuare interventi volti al restauro e al recupero di fontanili e abbeveratoi con materiali in pietra locale, evitando per l'impermeabilizzazione rivestimenti in materiali tossici, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.

Durante le fasi di restauro e/o di pulizia, la vegetazione acquatica non deve essere rimossa, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare asportazione di uova, larve e specie adulte della fauna autoctona.

### Articolo 5 - Rapporti con i Piani di settore relativi alle acque superficiali e profonde

- 1. L'Ente di Gestione, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia, recepisce le disposizioni contenute nelle pianificazioni di settore relativi alle acque superficiali e profonde.
- 2. L'Ente di Gestione avvia, d'intesa con la Regione Lazio, la procedura di aggiornamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 164 del D.Lgs. 152/2006.
- 3. In attuazione alle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di Gestione provvede, d'intesa con la Regione Lazio, a raccogliere e a diffondere ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

### Articolo 6 - S.I.C./Z.P.S. IT 6030012 - Rapporti con il Piano di Gestione

- 1. Il territorio della Riserva che ricade all'interno del S.I.C./Z.P.S., con codice sito IT 6030012, è sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di conservazione, ai sensi delle Direttive 79/409/C.E. e 92/43/C.E., come recepite nel D.P.R. 357/1997.
- 2. Gli habitat di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
  - 3130 Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di *Littorella* o di *Isoetes* o vegetazione annua delle riemerse (*Nanocyperetalia*);
  - 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition;
  - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion;
  - 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;
  - 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\* stupenda fioritura di orchidee).
- 3. Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a

popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi, da svolgersi tramite tecniche di ingegneria naturalistica, dovranno limitarsi alle reti decomponibili e graticciate.

- 4. Le specie faunistiche di interesse comunitario di cui al comma 1 sono riportate dettagliatamente nel Piano di Gestione della Riserva.
- 5. Il Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S., con codice sito IT 6030012, redatto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 357/97, è parte integrante del Piano della Riserva. Nel caso di eventuali contrasti tra il Piano della Riserva ed il Piano di Gestione saranno prevalenti le prescrizioni o gli interventi più restrittivi e comunque volti alla salvaguardia degli habitat e delle
- specie di cui al comma 2.

  6. La Regione Lazio assicura per i siti comunitari opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono
- 7. Gli Ambiti di Tutela Speciale citati nel Piano di Gestione sono recepiti e integrati nelle specifiche zone e sottozone delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

### Articolo 7 - Norme di tutela e gestione del patrimonio forestale

state designate.

1. Il presente articolo definisce gli indirizzi di gestione dei boschi compresi all'interno dalla Riserva qualunque sia la forma di proprietà, ubicazione, estensione e natura degli stessi, indicando livelli di tutela differenziati, norme d'uso particolareggiate e criteri per la pianificazione delle risorse forestali.

Gli usi civici di legnatico sono fatti salvi e disciplinati ai sensi dell'art. 8.

- 2. Ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, sono di interesse paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del D.Lgs. 227/2001.
- 3. Si richiama, per le norme in materia di risorse forestali e di tutela del paesaggio e degli ecosistemi la L.R. 39/2002 e il Regolamento Regionale 7/2005.
- 4. Nei casi di errata o incerta perimetrazione dell'area boscata, il Comune di concerto con l'Area Conservazione Foreste della Regione Lazio, certifica la presenza del bosco, così come previsto dalla L.R. 39/2002, e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.
- 5. Tutti gli interventi sul patrimonio forestale devono essere sottoposti, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. 29/1997, a nulla osta dell'Ente di Gestione.
- 6. Ferme restando le norme di cui alla L.R. 61/1974, su tutto il territorio della Riserva, fatta eccezione per le attività agricole, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, o agrituristiche e/o connesse e per le attività di ricerca e di studio, è vietata la raccolta, l'estirpazione e il danneggiamento delle specie selvatiche o parti di esse, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali.
- 7. Per quanto riguarda la gestione e l'utilizzazione del patrimonio forestale, in tutto il territorio della Riserva si applicano le seguenti disposizioni:



- per l'introduzione di specie vegetali si applica quanto previsto all'art. 6 delle presenti Norme;
- tutti gli interventi sul patrimonio forestale devono mantenere la composizione e la diversità specifica delle fisionomie vegetazionali presenti, ad eccezione delle specie alloctone;
- sono in ogni caso vietati lo sradicamento delle piante vive e delle ceppaie morte e la raccolta di legna secca, fatti salvi i diritti di uso civico.
- 8. Dovranno essere mantenuti, secondo quanto previsto dalle norme di conservazione, gli alberi monumentali e gli impianti arborei, di forma o dimensioni notevoli o appartenenti a specie rare o pregiate, anche morti.
- 9. Nel caso in cui le disposizioni del presente articolo siano in contrasto con la disciplina delle singole sottozone, prevale la norma più restrittiva.

### Articolo 8 - Disciplina delle terre collettive

- 1. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici fino all'approvazione del Piano Paesaggistico sono comunque sottoposti a vincolo paesistico, come disposto dall'art. 142 punto h) del Titolo I del D.Lgs. 42/2004. Tale vincolo non si applica alle zone individuate negli strumenti urbanistici come zone A e B al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della L. 431/1985.
- 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
- b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
- c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla L. 1766/1927, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della stessa Legge;
- d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli artt. 5 e seguenti della L. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.
- 3. L'esercizio dei diritti sulle terre collettive e i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della L. 1766/1927, deve comunque svolgersi compatibilmente con le presenti Norme Tecniche di Attuazione relative alle singole sottozone e/o con la L.R. 24/1998.
- 4. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici, secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/1998.
- 5. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/1986, non possono essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico.
- 6. L'Ente di Gestione provvede, attraverso la regolamentazione prevista all'art. 27 della L.R. 29/1997, a dettare i criteri e le modalità di attuazione dell'uso civico di legnatico e di raccolta di legna secca, oltre a quelli relativi al pascolo. Tale normativa dovrà garantire, di concerto con



l'Università Agraria, gli usi e le consuetudini locali compatibilmente con le norme relative alle singole sottozone del presente Piano e con il Piano di Gestione.

7. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel regolamento o nello statuto dell'Università Agraria. In caso di contrasto con gli articoli delle presenti Norme Tecniche di Attuazione prevale la norma più restrittiva.

### Articolo 9 - Cooperazione con altri Enti

- 1. L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale, collabora con gli enti preposti nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Enti, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela.
- 2. In presenza di nuove aree soggette a vincolo o beni meritevoli di tutela, l'Ente di Gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per attivare forme di tutela per la loro conservazione e valorizzazione.

# Articolo 10 - Aree e/o beni di interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico e monumentale

1. In tutto il territorio della Riserva dovrà essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico, paleontologico, storico-artistico e monumentale, ai sensi della normativa vigente: sono tali le aree nelle quali i reperti, i giacimenti e i siti archeologici, paleontologici, oltre che le presenze storico-artistiche anche non emergenti, costituiscono parte integrante del territorio e lo connotano come meritevole di tutela e di valorizzazione.

Si tratta di:

- aree già indagate con reperti storico-archeologici e monumentali conosciuti;
- aree archeologiche composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
- aree archeologiche o zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
- aree adiacenti alle precedenti, necessarie per la realizzazione delle fasce di rispetto.

Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.

- 2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza Archeologica.
- 3. In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'art. 28 della L.R. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.
- 4. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico, ai sensi della vigente normativa, sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le prospezioni archeologiche e le azioni di tutela e conservazione dei beni storici ed archeologici secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici primari da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta. È facoltà della Soprintendenza



vagliare ed approvare un programma generale di indagini da svolgere a propria cura o di enti di ricerca. In tal caso l'approvazione del programma assume valore di parere unificato per tutte le attività di scavo in esso previste. Il nulla osta è rilasciato sulla base delle verifiche di congruità preliminare dell'incidenza dell'intervento sull'ambiente naturale.

- 5. Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire o dare mandato di eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di Gestione dovrà essere tempestivamente informato di tale attività e solo successivamente, in caso di opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997.
- 6. Le aree archeologiche di cui al comma 1 del presente articolo ricadenti in zone agricole devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità. È inoltre vietata l'introduzione di elementi estranei alla flora locale.
- 7. Per quanto attiene ai manufatti con carattere storico-artistico, è fatto obbligo, previa autorizzazione degli organi competenti, di salvaguardare e conservare gli edifici nella loro integrità, in modo da garantire lo stretto rapporto che intercorre tra edificio e paesaggio circostante. I manufatti esistenti non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, quindi con una destinazione d'uso tale da non recare pregiudizio alla conservazione o integrità. Si prescrive la conservazione di ogni parte degli edifici che costituiscano testimonianza storica, oltre alla inscindibilità tra unità formale e strutturale degli stessi.

Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda all'art. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

### Articolo 11 - Percorsi pedonali e ciclabili

- 1. I percorsi pedonali e ciclabili devono rispondere alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992) e delle normative specifiche di riferimento (L.R. 13/1990; D.G.R. 4972/1991; L. 208/1991; D.P.R. 503/1996; L. 366/1998; D.M. Lavori Pubblici 557/1999). È vietata l'apertura di nuovi sentieri e sono ammissibili solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati esistenti; è comunque vietato alterare le sezioni dimensionali e l'andamento plano-altimetrico di questi.
- 2. La sezione dei percorsi stradali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non deve essere inferiore a 1,50 m e le dimensioni devono rispettare le indicazioni date dall'art. 4 punto 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 5/2001, già modificato dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 67/S/2004. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, devono essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi devono essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
- 3. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si deve assicurare la segnalazione di attraversamento, garantendo comunque un'adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
- 4. I percorsi ciclabili potranno essere realizzati nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, all'interno delle fasce di rispetto. In ogni caso le piste ciclabili devono essere separate dai percorsi pedonali e le interferenze devono essere opportunamente segnalate.

- 5. I progetti degli itinerari ciclabili che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore.
- 6. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti, una quota non inferiore al 10% dell'area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere adeguatamente attrezzati, ai sensi della L.R. 13/1990.
- 7. In fase di programmazione e di progettazione di percorsi pedonali e ciclabili, è opportuno conseguire la minore interferenza possibile con il traffico veicolare, anche a fronte di diverse e più onerose soluzioni urbanistiche, tecniche e ambientali, oltre che consentire condizioni di totale accessibilità, mediante anche il superamento delle barriere architettoniche e delle fonti di pericolo, tali da permettere l'utilizzazione di tali aree anche da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale.

Per le caratteristiche tecniche dei percorsi pedonali si rimanda alle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e alla normativa di settore relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per le piste ciclabili si rinvia al Regolamento di cui al D.M. Lavori Pubblici 557/1999 e agli altri provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

### Articolo 12 - Navigabilità e approdi

- 1. In sintonia con i programmi di sviluppo e fruizione della Riserva, sarà consentito l'approdo unicamente con le modalità previste dal Regolamento, di cui all'art. 27 della L.R. 29/1997, e nei punti individuati dall'Ente di Gestione.
- 2. È consentita la manutenzione ordinaria degli approdi, nonché di tutte le opere accessorie necessarie, come aree sosta e aree informative, e la sistemazione dei sentieri di collegamento con i centri abitati e della viabilità di accesso agli approdi.
- 3. Sono vietati:
- lo svolgimento di attività sportive a motore;
- la circolazione dei natanti a motore a combustione interna, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca e della navigazione autorizzate o con quanto stabilito nei piani attuativi dell'Ente di Gestione e nel Regolamento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997.
- 4. Le opere e gli interventi relativi agli approdi e alle strutture connesse sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo. Le opere devono mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi.
- 5. Per la disciplina della balneazione si rimanda al Regolamento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997.

### Articolo 13 - Interventi sulle infrastrutture e sugli impianti tecnologici

1. Sono consentiti nelle zone C e D, oltre a quanto già previsto negli artt. 35 e 36, gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie e delle strutture pubbliche esistenti. Al fine di tutelare la continuità ecologica dei corridoi ambientali, per tali interventi devono essere previste aree di compensazione e/o opere di mitigazione, previo studio naturalistico specifico. Altresì, sono consentiti gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo parere dell'Ente di Gestione e previo espletamento della



procedura di Valutazione d'Incidenza, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione dello Studio di Inserimento Paesistico, ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

2. Sono consentiti adeguamenti funzionali e opere di completamento a condotta interrata degli impianti tecnologici e degli impianti di telecomunicazione. Possono essere autorizzati in via eccezionale da parte dell'Ente di Gestione interventi di condotte aeree per brevi tratti, se non incidono sulla morfologia del territorio, sugli aspetti panoramici e sugli equilibri ecologici e idraulici. Gli interventi sopracitati sono consentiti nelle zone C e D del presente Piano, previo parere dell'Ente di Gestione e previo espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione dello Studio di Inserimento Paesistico, ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

### Articolo 14 - Siti di interesse storico-tradizionale

- 1. Per siti di interesse storico-tradizionale si intendono quegli elementi che contribuiscono al disegno ed all'immagine complessiva del territorio, assumendo valenza paesistica nel loro insieme o come episodi isolati.
- 2. È vietato l'abbattimento, la manomissione e il danneggiamento di tutti quegli elementi che assumono valenza paesistica, quali alberi, filari di alberi, siepi, argini, muri di pietrame ("macere") e recinzioni.
- 3. Le strutture preesistenti quali fontanili, abbeveratoi, fienili, stalle, ricoveri, silos, recinti stabili, canali di deflusso o di irrigazione, ovvero quelle strutture destinate allo svolgimento di attività tradizionali, dovranno essere restaurate con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali.

### Articolo 15 - Attività estrattive

- 1. All'interno della Riserva è vietata l'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di estrazione di risorse ipogee a scopo di utilizzazione, nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse o il rinnovo delle concessioni in essere.
- 2. La bonifica di aree già di uso estrattivo viene prevista mediante interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24/1998, il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di iniziativa comunale o privata, che oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali, oltre che dal Piano regionale delle attività estrattive, ai sensi della L.R. 17/2004 e del Regolamento Regionale 5/2005.

### Articolo 16 - Misure antincendio

- 1. Nelle aree naturali protette la lotta contro gli incendi deve essere basata su un'accurata pianificazione di opere con interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato.
- 2. A tale scopo è previsto un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi della L. 353/2000, che consiste nelle seguenti azioni:
  - prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
  - individuazione delle aree a maggior rischio;
  - ottimizzazione delle risorse disponibili.
- 3. Il piano deve censire e classificare il territorio considerato in funzione del grado di pericolo e di rischio incendi, analizzare e conoscere la serie storica degli incendi, il loro andamento nel tempo e



la loro distribuzione nello spazio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:

- carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
- carta dell'approvvigionamento idrico;
- carta del rischio di incendi.
- 4. L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione ai visitatori e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, anche attraverso la collaborazione degli imprenditori agricoli, da parte dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.
- 5. Inoltre è prevista la realizzazione di un sistema di teleavvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di Gestione.
- 6. L'Ente di Gestione, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato, dovrà organizzare e assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.
- 7. Relativamente all'organizzazione delle risorse umane, si prevede il dimensionamento di squadre che svolgono la loro azione prevalentemente nelle aree di massimo rischio stabilite nel piano e l'individuazione del coordinamento operativo di dette squadre tra di loro e con l'autorità competente.
- 8. Gli interventi antincendio di difesa devono essere distintamente organizzati sulle varie aree per quantità e qualità attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio.
- 9. A tal fine risulta quindi opportuno determinare una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree della Riserva, a cura dell'Ente di Gestione.

### Articolo 17 - Aree contigue

- 1. Il Piano, per garantire la protezione delle aree interne e assicurare la conservazione dei valori naturalistici e culturali della Riserva, individua e perimetra aree contigue alla Riserva.
- 2. Le aree contigue sono sottoposte a vincolo paesistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 9 della L.R. 24/1998.

### Articolo 18 - Le aree contigue individuate dal Piano

- 1. Il Piano individua e perimetra le aree esterne alla Riserva, che con essa hanno un rapporto di continuità paesaggistica o funzionale, o comunque utili alla salvaguardia delle risorse naturali dell'area naturale protetta e che pertanto sono assoggettate a normative di tutela mirate alla salvaguardia di questo rapporto di integrazione e continuità.
- 2. Le aree contigue individuate nel Piano comprendono a Nord l'area di Campo del Porto, a Ovest parte del territorio comunale di Nazzano e a Sud-Est una porzione del Fiume Farfa.
- 3. Ai fini della conservazione del patrimonio naturale della Riserva, l'esercizio venatorio nelle aree contigue è regolamentato dall'art. 10 della L.R. 29/1997.



4. Gli eventuali interventi saranno realizzati anche con tecniche di ingegneria naturalistica specificate nelle direttive dettate dalla D.G.R. 4340/1996, relativa ai criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo.

### Articolo 19 - Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche - Aree contigue

- 1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, di intesa con l'Ente di Gestione e con gli Enti Locali interessati, stabilisce piani e programmi, nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, delimitandone i confini di intesa con l'Ente di Gestione.
- 2. Al fine di stabilire piani e programmi, nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, si esprimono le seguenti raccomandazioni:
- o monitorare e gestire la fauna selvatica;
- o ricostituire, senza soluzione di continuità, il corridoio ambientale;
- o realizzare una rete di microzone umide con il fine di garantire la biodiversità delle specie animali e vegetali; tali sistemi sono costituiti da una serie di bacini di modeste dimensioni disposti a quote diverse, collegati da canali in terreno naturale di ridotta pendenza;
- o realizzare interventi di fitodepurazione;
- o limitare la portata di scarico delle acque depurate rispetto al deflusso di base;
- o realizzare interventi per il recupero della continuità ecologica interrotta da sistemazioni idrauliche che abbiano alterato le caratteristiche del fondo e delle sponde;
- o realizzare interventi volti ad aumentare la quantità di ossigeno disciolto nelle acque fluenti;
- o tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;
- o promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua;
- o preservare il reticolo idrografico ed i suoi interscambi con l'acquifero sotterraneo, oltre che salvaguardare le sorgenti;
- o mantenere le attività colturali esistenti riconvertendole secondo il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 1999;
- o regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili ed evitando l'introduzione di determinate specie arboree e/o arbustive estranee al patrimonio genetico della Riserva;
- o limitare l'incremento della impermeabilizzazione del suolo;
- o limitare la realizzazione di recinzioni ed attraversamenti tecnologici aerei;
- o garantire misure di compensazione e/o di mitigazione per l'attraversamento di infrastrutture mediante realizzazione di "isole di naturalità" a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta dalla realizzazione dell'opera stessa e misurata considerando la proiezione a terra delle opere di attraversamento da realizzare su pile;
- o garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee, se consentita, sia realizzata in modo da evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque, al termine dei lavori, il flusso idrico;
- o garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee, se consentita, avvenga ad una profondità tale, rispetto al piano di campagna, da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole;
- o regolamentare l'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari;
- o regolamentare le attività che producono inquinamento luminoso ed acustico.



### Articolo 20 - Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento

- 1. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.R. 29/1997, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Piano ha validità a tempo indeterminato.
- 2. L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano, che ha validità a tempo indeterminato. Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997.
- 3. Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, entro il termine stabilito nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, l'Ente di Gestione deve conformare il Piano dell'area naturale protetta alle previsioni del Piano Paesaggistico, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dalla pianificazione paesaggistica.

### Articolo 21 - Elaborati del Piano dell'area naturale protetta

- 1. Sono costitutivi i seguenti elaborati:
- Relazione:
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schede progetto;
- Tav. 1 Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (scala 1:10.000);
- Tav. 2 Aree contigue (scala 1:10.000);
- Tav. 3 Articolazione in zone della Riserva (scala 1:5.000);
- Tav. 4 Sistema e interventi per l'accessibilità e la fruizione della Riserva (scala 1:5.000);
- Tav. 5 Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica (scala 1:5.000).
- Estratto degli studi propedeutici al Piano della Riserva costituiti da carte tematiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, della vegetazione ed uso del suolo, dei siti di interesse storico-archeologico, dei vincoli e delle aree di interesse faunistico.
- 2. Ulteriori studi propedeutici al Piano relativi ai Piani Territoriali Paesistici ricadenti nell'area naturale protetta sono rappresentati dai seguenti elaborati:
- Serie 00 "Estratto dagli elaborati del P.T.P. 4";
- Serie X "Rilievo dei vincoli paesaggistici" (scala 1:10.000);
- Serie Y "Classificazione delle aree ai fini della tutela" (scala 1:10.000).

### Articolo 22 - Risoluzione di eventuali antinomie

- 1. La cartografia del Piano in scala 1:10.000 o 1:5.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore indicativo della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano.
- 2. A tutti i fini giuridici, l'esatta identificazione dei confini del Piano, dei limiti delle zone e dei confini degli interventi è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia di Piano. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante, aree boscate o cespugliate), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua, ecc.) o da manufatti (sentieri, strade, edifici, ecc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.
- 3. La rappresentazione delle infrastrutture nella cartografia del presente Piano non fornisce indicazioni di dimensionamento e di tipologia delle stesse. Per tale finalità si rinvia agli strumenti



attuativi che l'Ente di Gestione deve redigere secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 3 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

### Articolo 23 - Espressioni e normativa in uso nel Piano

- 1. Le seguenti espressioni sono usate nel Piano della Riserva con il significato di seguito indicato:
- Riserva Naturale/Riserva/Area naturale protetta = l'area naturale protetta denominata Riserva Naturale, istituita con L.R. 21/1979. Le espressioni Riserva (o Riserva Naturale) ed area naturale protetta sono indifferentemente usate tanto per indicare, nel loro insieme unitario, tutti i beni ed i valori costituenti oggetto di tutela, quanto per indicare (in alternativa all'espressione "territorio della Riserva o dell'area naturale protetta") l'ambito territoriale oggetto di tutela.
- Ente di Gestione = Ente Regionale della Riserva, così come individuato ai sensi della L.R. 27/1999 e della L.R. 29/1997.
- Piano = il Piano dell'area naturale protetta (o della Riserva), avente i contenuti ed il valore di cui all'art. 26 commi 1 e 6 della L.R. 29/1997.
- Regolamento = il Regolamento dell'area naturale protetta (o della Riserva), previsto e disciplinato dall'art. 27 della L.R. 29/1997.
- Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale della Riserva = documento previsto e disciplinato dall'art. 30 della L.R. 29/1997; individua anche, ai sensi del successivo art. 31, gli interventi per rendere compatibili le attività agro-silvo-pastorali nell'area naturale protetta.
- P.S.R. = Piano di Sviluppo Rurale; programma regionale attuativo del Regolamento (C.E.) 1698/2005 D.G.R. 412/2008; Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 (B.U.R.L. del 7 giugno 2008, n. 21, S.O. n. 62).
- P.T.P. = Piano Territoriale Paesistico, disciplinato dalla L.R. 24/1998.
- Piano Territoriale Paesistico Regionale = adottato con D.G.R. 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025, ai sensi dell'art. 21, 22 e 23 della L.R. 24/1998.
- S.I.P. = Studio di Inserimento Paesistico, disciplinato dall'art. 30 della L.R. 24/1998.
- P.U.A. = Piano di Utilizzazione Aziendale, disciplinato dalla L.R. 38/1999 e dall'art. 18 della L.R. 24/1998.
- Piano di Bacino = piano territoriale di settore, previsto e disciplinato dagli artt. 17 e 18 della L. 183/1989.
- Beni culturali = quelli individuati nella Parte II Titolo I Capo I del D.Lgs. 42/2004.
- Tutela = insieme di interventi e di azioni volti alla conservazione, alla ricostituzione ed alla valorizzazione delle risorse e dei beni dell'area naturale protetta.
- Specie = insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente e in natura, isolato riproduttivamente da altre specie.
- Autoctono = popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio regionale o di una sua parte.
- Vegetazione naturale = vegetazione prevalentemente autoctona, storicamente presente sul territorio o risultante da processi di sostituzione o colonizzazione spontanea.
- Area boscata = la definizione viene riportata dalla L.R. 39/2002.
- Habitat = luogo le cui caratteristiche fisiche o abiotiche possono permettere ad una data specie di vivere e svilupparsi.
- Piante a ecotipo locale = piante scelte tra le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali presenti nella Riserva, risultante da semina/piantumazione di materiali adatti alla propagazione, raccolti da personale specializzato e certificati, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
- Agricoltura biologica = tipologia di agricoltura il cui significato viene espresso dall'art. 2 della L.R. 21/1998.
- Agriturismo = attività ricettiva in azienda agricola, la cui normativa è disciplinata dalle leggi di riferimento vigenti (L.R. 14/2006; L. 96/2006).



- Connessioni ecologiche = le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
- Tecniche di ingegneria naturalistica = disciplinate dalla L. n. 183 del 18/05/1989 e dalla D.G.R. 4340/1996
- V.I.A. = Valutazione di Impatto Ambientale, disciplinato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalla Direttiva 85/337/C.E., dalla D.G.R. 1221/2004 e dalla D.G.R. 363/2009.
- S.I.C. = Sito di Importanza Comunitaria, come definito nella Direttiva del Consiglio 92/43/C.E., recepita con il D.P.R. 357/1997, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.
- Z.P.S. = Zona di Protezione Speciale, come definita nella Direttiva del Consiglio 79/409/C.E., concernente la conservazione degli uccelli selvatici, modificata dalla Direttiva 2009/147/C.E.E., recepita con la L. 157/1992 e dal D.P.R. 357/1997.
- 2. Di seguito vengono elencate le normative utilizzate all'interno delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Ogni provvedimento legislativo e/o regolamentare richiamato nelle presenti Norme Tecniche d'Attuazione deve intendersi comprensivo delle modificazioni e/o integrazioni.

- Direttiva 2009/147/C.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 363 "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di V.I.A. e V.A.S. al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale".
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2008, n. 412 "Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013".
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1025 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 inerente: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998.
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1quater, della legge regionale 24/1998.
- Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di agriturismo e di turismo rurale".
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006 n. 533 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale", pubblicato sul B.U.R.L. n. 28 del 10 ottobre 2006.
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza".
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo".



- Reg. (C.E.) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (F.E.A.S.R.) e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)".
- Regolamento Regionale 14 aprile 2005, n. 5 "Attuazione dell'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)".
- Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 "Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione del parere di cui all'art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale, nonché del parere di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.".
- Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 4 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2004, n. 67/S (modifica al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792) recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57".
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".
- Legge Regionale 5 ottobre 1999, n. 27 "Adeguamento della Legge Regionale 4 aprile 1979, n. 21 alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni".
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".
- Legge 19 ottobre 1998, n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica".
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico".
- Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 "Norme per l'agricoltura biologica".
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/C.E. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
- Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1996, n. 4340 "Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio".



- Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale".
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.
- Direttiva C.E. del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e ss.mm.ii.
- Legge 28 giugno 1991, n. 208 "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane".
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 1991, n. 4972 "Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13. Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. Approvazione delle norme tecniche per la costruzione di piste ciclabili".
- Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13 "Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico".
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e ss.mm.ii.
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie".
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
- Direttiva C.E. del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337 concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 4 aprile 1979, n. 21 "Istituzione della Riserva Naturale di Nazzano, Tevere-Farfa".
- Direttiva C.E. del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Decreto Ministeriale dell'Agricoltura e Foreste del 27 dicembre 1977 "Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata 'Lago di Nazzano', detta anche 'La Meanella', per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1976, n. 488".
- Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea".
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e ss.mm.ii.
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751".



#### CAPO II ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA RISERVA NATURALE

#### Articolo 24 - Modalità e strumenti di attuazione

- 1. Le attività e/o gli interventi previsti dal Piano di cui all'art. 1 comma 2 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione devono essere realizzati di norma attraverso convenzioni con i proprietari o aventi titolo. Ove non sussistano le condizioni, anche in relazione alla natura dell'intervento, per l'attuazione mediante convenzionamento, l'Ente di Gestione ricorre ad una delle seguenti modalità:
- a) occupazione temporanea dei beni immobili necessari e, una volta eseguito l'intervento, reintegrazione del proprietario o dell'avente titolo nel possesso dei beni stessi, sempre che non sussista l'esigenza di acquisire la proprietà al patrimonio o al demanio pubblico;
- b) acquisizione (nel caso, anche a mezzo di espropriazione) dei beni immobili necessari e successivo eventuale trasferimento degli stessi in gestione a soggetti che assumano, con specifica convenzione, l'impegno, congruamente garantito, all'esecuzione degli interventi e/o all'uso previsti dal Piano ed alla loro manutenzione e/o gestione.
- 2. L'Ente di Gestione, al fine di coordinare e regolare nel tempo l'attuazione del Piano, può predisporre un programma generale d'intervento, da aggiornare ogni 3 anni, con il quale individua o integra le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione degli interventi. L'Ente di Gestione può predisporre, altresì, per ciascun settore, documenti di indirizzo (piani di settore), che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, definendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di natura manutentiva, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.
- 3. L'Ente di Gestione può avvalersi di strumenti attuativi, nel pieno rispetto delle norme, delle prescrizioni e delle finalità del Piano, volti a prevedere l'insieme dei diversi interventi necessari per l'esecuzione del Piano. Tali elaborati hanno come unica finalità quella di precisare i dettagli degli interventi e delle azioni proposte nel Piano oltre ad individuare le priorità di intervento. Tra gli strumenti attuativi l'Ente di Gestione si avvale del Piano di Gestione di cui all'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 4. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, il proprietario del fondo o il conduttore dell'azienda agricola, il legale rappresentante di cooperative agricole, possono presentare all'Ente di Gestione un Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/1998 e dell'art. 57 della L.R. 38/1999, che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative all'art. 35 comma 9 punto 5 (sottozona D5) delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 5. Il P.U.A. è sottoscritto da un dottore agronomo o forestale o da un perito agrario debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

#### 6. Il P.U.A. deve contenere:

- a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e di quelli ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;



- d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
- e) la definizione dei tempi e delle fasi di attuazione del P.U.A.
- 7. Il P.U.A., approvato dall'Ente di Gestione, si realizza attraverso un'apposita convenzione che deve prevedere almeno:
  - a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;
  - b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
  - c) la durata degli obblighi assunti;
  - d) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;
  - e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti;
  - f) gli interventi previsti dal programma in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali, limitatamente alla sottozona D5;
  - g) la non modifica della destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del Piano;
  - h) la non modifica della destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali, eventualmente da realizzare, per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione, limitatamente alla sottozona D5;
  - i) la non separazione delle costruzioni dal fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
  - j) l'asservimento delle edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.
- 8. Il vincolo di destinazione d'uso, di cui al comma 7 lett. g) e h) del presente articolo delle Norme Tecniche di Attuazione, viene trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

#### Articolo 25 - Valutazione di Impatto Ambientale

- 1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/1998, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di V.I.A.
- 2. I progetti di opere e impianti compresi nell'elenco A e B dell'allegato III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 sono sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
- 3. Con la D.G.R. 1221/2004 sono state approvate le indicazioni procedurali e i connessi modelli per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché della Valutazione di Incidenza, quando ricompresa.
- 4. La normativa regionale di settore, inerente le opere e gli interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), è disciplinata dalla D.G.R. 363/2009.

#### Articolo 26 - Valutazione di Incidenza

1. I piani o progetti, previsti nel territorio della Riserva, che ricadono all'interno del S.I.C./Z.P.S. con codice sito IT 6030012 e che possono avere incidenza significativa sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di Incidenza.

In fase di attuazione del Piano della Riserva, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi previsti nell'elaborato Schede progetto, con l'eccezione dei seguenti interventi: NP/01 "Interventi di recupero e rinaturalizzazione della cava dismessa in località



Montorso"; NP/05 "Piano di Gestione Forestale"; NP/07 "Interventi mirati al consolidamento dei versanti acclivi e franosi". Sono altresì esclusi dalla Procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi ricadenti tra le tipologie elencate nella D.G.R. 534/2006, nonché tra quelle dell'art. 53 del Regolamento Regionale 7/2005. In ogni caso tutti gli interventi, sottoposti o meno alla procedura di Valutazione di Incidenza, devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano e della D.G.R. 533/2006.

- 2. La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G) al D.P.R. 357/1997):
  - dimensioni, entità, superficie occupata;
  - settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
  - cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
  - fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
  - emissioni e rifiuti;
  - esigenze di trasporto;
  - durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
  - periodo di attuazione del piano e/o progetto;
  - caratteristiche salienti del sito;
  - impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
  - altro.
- 3. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986 e del D.Lgs. 152/2006, che interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
- 4. Ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.P.R. 357/1997, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

#### Articolo 27 - Studio di Inserimento Paesistico

- 1. Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/1998, lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per le opere e le attività per le quali tale studio è previsto esplicitamente nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché per le seguenti opere ed attività che risultano consentite dal Piano e quando non sottoposte alla procedura di V.I.A.:
  - a) nuova costruzione;
  - b) demolizione e ricostruzione;
  - c) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
  - d) ampliamento di reti stradali;
  - e) nuovi impianti di illuminazione pubblica;
  - f) sistemazione di aree a verde esclusa la manutenzione ordinaria;
  - g) depuratori e collettori fognari;
  - h) impianti sportivi, esclusa la manutenzione ordinaria;
  - i) adeguamento di elettrodotti e di impianti e attrezzature per telecomunicazione esistenti.



- 2. A tale scopo lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate all'entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:
  - a) descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
  - b) descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
  - c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
  - d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.
- 3. Gli elaborati minimi che compongono il S.I.P. sono: planimetrie, prospetti e sezioni a scala adeguata, fotomontaggi, rendering e un'illustrazione fotografica completa oltre a relazioni scritte, documenti di archivio e studi.

Ulteriori integrazioni alle suddette documentazioni possono essere previste nel Regolamento della Riserva.

#### Articolo 28 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale

1. Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della L.R. 29/1997, l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni della Riserva da parte di chiunque vi abbia interesse.

#### Articolo 29 - Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione del Piano

- 1. L'Ente di Gestione vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative norme di attuazione, imposta azioni correttive che non comportino variante sostanziale al Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato di avanzamento dell'esecuzione degli interventi stessi.
- 2. L'Ente di Gestione predispone, a cadenza triennale, un rapporto sull'attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta, nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell'efficacia e dei costi delle azioni di tutela.
- 3. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla norma di legge vigente in materia di danno ambientale.

#### Articolo 30 - Nulla osta e verifica di ammissibilità

- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/1997, e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.
- 2. Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.



#### Articolo 31 - Contenuti del Regolamento

- 1. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997, il Regolamento dell'area naturale protetta disciplina l'esercizio delle attività consentite ed in particolare:
  - a) gli interventi sulle acque;
  - b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
  - c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
  - e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;
  - f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
  - g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
  - h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
  - i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
  - j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei ai diversamente abili.
- 2. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla norma di legge vigente in materia di danno ambientale.
- 3. Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare, il regolamento sarà integrato da quanto previsto dall'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, oltre che da quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 394/1991.
- 4. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il Regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta, previo opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'Ente stesso.

### CAPO III CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE

#### Articolo 32 - Configurazione e disciplina generale

- 1. Il territorio della Riserva è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate nei successivi articoli.
- 2. La partizione del territorio dell'area naturale protetta in zone e sottozone, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera f) della L.R. 29/1997, è definita dalla specifica tavola di Piano.
- 3. Nelle aree ricadenti nell'ambito individuato dal Decreto Ministeriale dell'Agricoltura e Foreste 27 dicembre 1977 quale zona umida "Lago di Nazzano" si applica quanto disposto all'art.12 della L.R. 24/1998 ed in particolare: "...il rapporto tra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in



esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora."

#### Articolo 33 - Zona A: Riserva integrale

1. La zona A è destinata in via prioritaria alla conservazione delle risorse naturali.

Essa comprende pertanto tutte le aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale, nonché tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio della Riserva e quelle complementari a queste e che con esse formano una unità paesistica e territoriale omogenea, meritevole di conservazione nel suo insieme.

Per la rilevanza delle risorse naturali presenti, le zone A sono destinate alla integrale conservazione del paesaggio, degli equilibri ecologici, della varietà genetica.

La zona A è costituita prevalentemente da aree caratterizzate da habitat e specie elencate nelle direttive 79/409/C.E. e 92/43/C.E., come evidenziato nell'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

2. La fruizione degli ambiti interessati ha prevalentemente carattere naturalistico. È facoltà dell'Ente di Gestione impedire l'accesso ad alcune aree al fine di non creare disturbo a determinate specie in specifici periodi dell'anno. Relativamente alla regolamentazione del disturbo di siti riproduttivi e di svernamento, si rimanda all'Allegato A del D.G.R. 533/2006 "Misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale".

L'Ente di Gestione potrà individuare, alla luce delle ricerche svolte o delle necessità di ricerca scientifica, aree da tabellare e precludere alla fruizione per il controllo dello sviluppo degli ecosistemi naturali.

Compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente, nella zona A saranno consentite possibilità di accesso e fruizione, previa autorizzazione o accordi specifici tra l'Ente di Gestione ed i singoli proprietari che insistono su detta zona.

3. È vietata l'apertura di nuovi sentieri e sono ammissibili solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati esistenti; è comunque vietato alterare le sezioni dimensionali e l'andamento plano-altimetrico di questi.

È altresì consentita la conservazione dei beni che insistono in tale zona.

4. Nelle zone A vige il divieto di modifica del territorio, alterazione o degrado dell'ambiente naturale e del paesaggio e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 29/1997. Viene consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili edilizi esistenti.

In particolare, all'interno della fascia di 150 m lineari in destra e sinistra idrografica misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, sono vietate le seguenti attività:

- riempimento dei piccoli bacini naturali e manomissione della loro vegetazione ripariale ed igrofila;
- ricerca di acque sotterranee;
- realizzazione di opere che riducano la superficie permeabile;
- taglio della vegetazione ripariale e alveale se non finalizzata a garantire il buon regime delle acque.

In particolare, è fatto obbligo di:

- conservare il margine naturale terra-acqua o comunque ripristinarlo ove sia stato alterato da trasformazioni incongrue;
- provvedere al disinquinamento delle acque, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere spondali, da effettuarsi nel rispetto della vegetazione ripariale e golenale esistente e delle emergenze geologiche locali, al fine di garantire la conservazione o il ripristino dell'equilibrio del sistema ecologico tipico delle rive dei corsi d'acqua;



- conservare la vegetazione autoctona esistente. Sono ammessi interventi relativi al monitoraggio ambientale.
- 5. Relativamente alle aree boscate, il regime di tutela integrale non contempla forma d'uso, seppure finalizzata alla prosecuzione di attività tradizionali delle risorse boschive.

  Sono ammessi, qualora necessari, interventi volti a garantire la pubblica incolumità; è comunque garantita la naturale evoluzione dell'ecosistema, evitando qualunque turbativa dei meccanismi naturali.
- 6. Sono vietate anche le attività agricole e silvo-pastorali e l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, fatta eccezione per la segnaletica stradale e per la segnaletica informativa della Riserva. Quest'ultima dovrà garantire la migliore diffusione e conoscenza dei valori presenti nell'area naturale protetta.
- 7. È vietata la raccolta di campioni di flora, fauna, tipi litologici, minerali e fossili, salvo precise autorizzazioni rilasciate dall'Ente di Gestione per motivi di studio, e l'introduzione di specie floristiche e faunistiche che comporti modifiche delle comunità biologiche esistenti.
- 8. Nelle zone A l'Ente di Gestione mette in essere le azioni e realizza gli interventi previsti nel Piano di Gestione, strettamente necessari a garantire la persistenza e/o l'evoluzione naturale delle biocenosi, secondo le indicazioni e prescrizioni dettate nelle specifiche sottozone.
- 9. Gli interventi che l'Ente di Gestione deve attuare sono la tutela ambientale, la vigilanza e le misure atte a garantire la pubblica incolumità.
- 10. Sono consentiti le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 11. L'Ente di Gestione promuove e autorizza la ricerca scientifica e l'attività didattica riservata ad esperti di settore e studenti.
- 12. Per il rispetto delle norme relative agli usi civici si rimanda all'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 13. Per gli interventi che devono essere realizzati all'interno di detta zona è obbligatoria la procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 14. La disciplina speciale della zona A è articolata con riferimento alle seguenti sottozone:

#### 14.1 Sottozona A1 - Riserva integrale controllata

La sottozona A1 è caratterizzata da un'elevata concentrazione di elementi di interesse naturalistico, paesaggistico e/o dalla presenza di habitat e specie elencati nelle Direttive 79/409/C.E. e 92/43/C.E. e con presenze faunistiche di interesse scientifico o protezionistico. Si applicano le indicazioni previste all'art. 6 delle presenti Norme.

Si tratta di aree altamente vulnerabili, all'interno delle quali sarà necessario un regime di conservazione assoluto finalizzato all'evoluzione naturale indisturbata e pertanto sarà escluso ogni intervento antropico.



Sono vietati interventi di rimboschimento o recupero ambientale, salvo quanto previsto all'interno del Piano di Gestione, nonché qualsiasi intervento che possa alterare la naturale e libera evoluzione del soprassuolo.

Inoltre, sono vietati il taglio di boschi o di singoli esemplari arborei che saranno lasciati alla loro libera evoluzione, gli spietramenti sia pure superficiali, nonché interventi di ingegneria naturalistica e l'apertura di nuovi sentieri.

Gli unici interventi ammessi sono quelli relativi al monitoraggio delle varie componenti dell'ecosistema, al fine di seguirne l'evoluzione naturale e di costituire una zona di riferimento e di campione per studi e ricerche.

È inoltre consentita l'eventuale installazione di sistemi di telesorveglianza e di impianti antincendio.

## 14.1a Sottozona A1a - Riserva integrale controllata in area di interesse archeologico

La sottozona A1a comprende un'area ubicata in località Campo del Pozzo ad elevato interesse naturalistico e include una zona storico-archeologica sottoposta a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Gli indirizzi di tutela sono volti alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico esistente.

Per tale sottozona si applicano tutte le indicazioni e le prescrizioni previste nella sottozona A1.

Gli interventi di indagine archeologica e di conservazione delle preesistenze devono prevedere tutte le misure atte a salvaguardare gli habitat ivi presenti.

Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda agli artt. 9 e 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

#### 14.2 Sottozona A2 - Riserva integrale fruibile

La sottozona A2 comprende formazioni boschive, aree in cui si rileva la presenza di associazioni vegetali caratteristiche degli ambienti fluviali, oltre che il Fiume Tevere e dei suoi affluenti.

Si tratta di aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione che possono essere interessate da una fruizione limitata e controllata e comunque compatibile con le esigenze di conservazione.

Relativamente alla navigabilità del fiume Tevere e dei suoi affluenti si rimanda all'art. 12 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento redatto a cura dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997.

14.2a Sottozona A2a - Riserva integrale fruibile in area di interesse archeologico La sottozona A2a comprende una piccola area ubicata in località Campo del Pozzo di interesse naturalistico che include una zona storico-archeologica sottoposta a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Gli indirizzi di tutela sono volti alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico esistente.

Per tale sottozona si applicano tutte le indicazioni e le prescrizioni previste nella sottozona A2.

Gli interventi di indagine archeologica e di conservazione delle preesistenze devono prevedere tutte le misure atte a salvaguardare gli habitat ivi presenti.



Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda agli artt. 9 e 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

#### Articolo 34 - Zona B: Riserva generale

- 1. La zona B comprende le aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse e che inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio del paesaggio e delle risorse naturali.
- 2. Nella zona B, di riserva generale, l'azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici, a mantenere le componenti della biodiversità ed a preservare il paesaggio. L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate dall'Ente di Gestione.
- 3. I terreni dovranno essere mantenuti a colture erbacee o arboree secondo il loro utilizzo attuale e gestiti secondo principi di sostenibilità ambientale. Ogni cambiamento di destinazione produttiva dei terreni e delle strutture che modifichi in maniera permanente il paesaggio rurale, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente di Gestione. Dovranno essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte; per la messa a dimora di nuove essenze dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o specie simili facenti parte dell'ecosistema esistente o del paesaggio storico e della tradizione locale. L'Ente di Gestione potrà predisporre un progetto unitario di ricomposizione/utilizzo delle aree agricole dimesse che preveda la rimessa a coltura di un parte di queste o la naturalizzazione di altre ovvero l'impianto di colture sperimentali o di essenze vegetali appetite e importanti per favorire la presenza, l'alimentazione o la nidificazione della fauna.
- 4. In tutte le zone di riserva generale sono consentite:
  - a) gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall'Ente di Gestione conformemente alle finalità della Riserva, secondo le indicazioni dettate dal Piano di Gestione;
  - b) le attività produttive agro-silvo-pastorali di tipo non intensivo compatibili con il mantenimento degli habitat e delle specie presenti nei S.I.C./Z.P.S.;
  - c) le attività di fruizione e didattiche;
  - d) gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art.
     3 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
  - e) le attività agrituristiche;
  - f) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità della Riserva. Gli interventi finalizzati a tale adeguamento, da eseguirsi su edifici sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, devono essere preventivamente assentiti dalla competente Soprintendenza:
  - g) le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi, da svolgersi tramite tecniche di ingegneria naturalistica, dovranno limitarsi alle reti decomponibili e graticciate.



- 5. Relativamente alle norme selvicolturali delle proprietà di enti pubblici e di diritto pubblico, non è prevista alcuna forma di intervento, anche a carattere estensivo, di utilizzazione dei soprassuoli, ceduazioni o tagli di conversione in assenza di Piano di Gestione ed Assestamento Forestale o Piano Poliennale di Taglio approvato dall'Area Conservazione Foreste della Regione Lazio. I soprassuoli non devono essere disturbati, nel loro naturale sviluppo, da alcun intervento volto a guidarne la composizione od a modificarne la struttura. Sono ammessi, qualora necessari, interventi volti a garantire la pubblica incolumità, la manutenzione dei sentieri, l'eliminazione di stati di pericolo per la stabilità dei pendii. La redazione degli strumenti di gestione forestale deve essere conforme allo stadio evolutivo dei soprassuoli, al Piano di Gestione del p.S.I.C. e della Z.P.S., alle misure di conservazione e comunque prevedere l'evoluzione strutturale dei soprassuoli e la salvaguardia dei caratteri di naturalità e delle condizioni utili al miglioramento delle condizioni ecologiche per la fauna selvatica.
- 6. Relativamente alle norme selvicolturali delle proprietà private, sono ammissibili interventi selvicolturali redatti secondo Progetti di Utilizzazione Boschiva, come da normativa vigente, che, possibilmente, tendano alla conversione delle forme di governo esistenti, secondo piani di avviamento e di conversione adeguati e confacenti alle dinamiche evolutive in atto. È auspicabile che per la gestione delle foreste private vengano redatti strumenti (Piani di Assestamento e Piani Poliennali di Taglio) che tengano anche conto della specificità e degli aspetti naturalistici dell'area.
- 7. Le siepi vive e le recinzioni naturali dovranno essere mantenute ed eventuali nuove recinzioni o delimitazioni dovranno essere realizzate esclusivamente con "siepe viva" e con l'utilizzo di specie arboree e arbustive così come previsto all'art.6 delle presenti Norme.
- 8. Il pascolo è consentito nei limiti di 1 Unità di Bovino Adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggiera.
- 9. Entro la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2004, e nella fascia di 2 m di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.
- 10. È vietata la realizzazione di vivai e l'installazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici per la costruzione di serre.
- 11. L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
- 12. Per il rispetto delle norme relative agli usi civici si rimanda all'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 13. Per qualsiasi intervento da realizzarsi all'interno di detta sottozona è obbligatoria la procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 14. La disciplina generale della zona B è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

### 14.1 Sottozona B1 - Fondovalle umidi

La caratteristica di tale sottozona è la connotazione geomorfologica fortemente determinata dalla presenza del Fiume Tevere e in parte da quella del Fiume Farfa.



Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare l'ecosistema idrogeologicovegetazionale e a tutelare i valori paesaggistici.

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione del manto boschivo esistente e/o alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale, quali microdiscariche, fonti di inquinamento e attività improprie.

In particolare, è fatto obbligo di:

- conservare il margine naturale terra-acqua o comunque ripristinarlo ove sia stato alterato da trasformazioni incongrue;
- provvedere al disinquinamento delle acque e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuarsi nel rispetto della vegetazione ripariale e golenale esistente e delle emergenze geologiche locali, al fine di garantire la conservazione o il ripristino dell'equilibrio del sistema ecologico tipico delle rive dei corsi d'acqua;
- conservare la vegetazione autoctona esistente.

Per la ricostituzione delle fitocenosi, gli eventuali interventi di messa a dimora di specie appartenente a popolazioni locali devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale.

#### 14.2 Sottozona B2 - Prati di fondovalle

La sottozona B2 è costituita da aree interessanti sia dal punto di vista paesistico, sia per la loro conformazione idrogeologica.

Tale unità è composta da un fondovalle pianeggiante in cui il seminativo o il pratopascolo si integrano nella vegetazione golenale lungo il corso d'acqua.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare l'ecosistema tipico dell'area adiacente all'alveo e alle golene del corso d'acqua.

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale, quali microdiscariche e fonti di inquinamento e attività improprie.

### 14.3 Sottozona B3 - Versanti acclivi

La sottozona B3 è costituita da aree interessanti sia dal punto di vista paesistico, sia per la conformazione morfologica rappresentata principalmente da pendici di valle.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare le pendici, mediante la valorizzazione dei quadri panoramici, nonché a salvaguardare e conservare i sistemi di tipo idrogeologico-vegetazionale.

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione e al miglioramento della vegetazione esistente o potenziale e/o alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale.

Eventuali rimodellamenti superficiali si possono applicare sia sui siti resi acclivi a causa di precedenti sterri, sia sugli scoscendimenti franosi, senza alterare in modo significativo l'originaria topografia dell'area.

In condizioni particolarmente franose, con condizione di rischio per l'incolumità pubblica, si possono prevedere interventi di consolidamento dei versanti, attraverso tecniche che comportino minore impatto ambientale.

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica e da studi preliminari su un lembo parcellare di superficie congrua per valutare la potenzialità vegetazionale dell'area.



In tale sottozona sono vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, salvo quanto sopra detto.

#### 14.3a Sottozona B3a - Versanti acclivi in area di interesse archeologico

La sottozona B3a comprende un'area ubicata in località Campo del Pozzo e caratterizzata da preesistenze di interesse archeologico e sottoposta a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Per tale sottozona si applicano tutte le indicazioni e le prescrizioni previste nella sottozona B3.

Gli interventi di indagine archeologica e di conservazione delle preesistenze devono prevedere tutte le misure atte a salvaguardare gli habitat ivi presenti.

Gli interventi di salvaguardia dell'ecosistema tipico dei versanti sono comunque subordinati all'autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, sentita la competente Soprintendenza.

Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda agli artt. 9 e 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

## 14.4 Sottozona B4 - Area di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico

La sottozona B4 è costituita da un'area di particolare interesse storico-archeologico, nonchè paesistico.

In tale sottozona ricade l'area sottoposta a vincolo archeologico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ubicata in località Campo del Pozzo e caratterizzata dalla presenza di un complesso archeologico composto, in particolare, da una necropoli (VII-IV secolo a.C.), da un riempimento di materiali ceramici (databili tra la fine dell'Età del Ferro e il periodo orientalizzante) e dai resti di una villa romana.

Gli indirizzi di tutela sono volti ad assicurare la specifica salvaguardia dei beni archeologici, paleontologici e paesaggistici.

Oltre a quanto già indicato nel precedente art. 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, è fatto obbligo di:

- salvaguardare e valorizzare specificamente le componenti paleontologiche, archeologiche e storiche, anche attraverso attività di scavo;
- salvaguardare sia i punti panoramici sia, più frequentemente, i quadri panoramici, comprese le aree di rispetto adiacenti alla zona archeologica;

L'Ente di Gestione, sentita la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente, in rapporto ai programmi di scavo e alle caratteristiche dei beni, potrà predisporre un progetto di riqualificazione ambientale e di assetto e fruizione pubblica dell'area.

Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda agli artt. 9 e 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

#### Articolo 35 - Zona C: Protezione

1. La zona C è quella parte di territorio nella quale permangono caratteri e aspetti di valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso, dove l'interesse prevalente è quello di coniugare sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la valorizzazione dell'equilibrio fra elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo.



- 2. Nella zona C l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti di quelle attività umane che possono incidere sull'equilibrio degli ecosistemi presenti e sul paesaggio; vengono altresì valorizzate le vocazioni produttive sostenibili.
- 3. Nella zona C sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nei limiti dettati per ciascuna sottozona ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purché connessa con tali attività.
- 4. Le colture protette e i vivai sono consentiti nei limiti previsti per ciascuna sottozona.
- 5. Per quanto riguarda le superfici scoperte dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche:
  - i piazzali e le strade dovranno essere permeabili, ossia realizzati in terra battuta, breccia o con pietre locali secondo i metodi di posa tradizionali.

#### 6. Sono vietate:

- la costruzione di recinzioni in muratura;
- l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, strade e altre modifiche del suolo, che comportino alterazioni del profilo e delle sezioni del terreno tali da costituire danno per il paesaggio ovvero interruzione dell'unità funzionale e visiva del paesaggio agrario e della tipologia colturale.

#### 7. Sono consentiti:

- a) le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti nella Regione Lazio;
- b) le attività di fruizione e didattiche;
- c)gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/2001, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:
- d) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità della Riserva.

Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi, da svolgersi tramite tecniche di ingegneria naturalistica, dovranno limitarsi alle reti decomponibili e graticciate.

8. Relativamente alle norme selvicolturali delle proprietà di enti pubblici e di diritto pubblico, non è prevista alcuna forma di intervento, anche a carattere estensivo, di utilizzazione dei soprassuoli, ceduazioni o tagli di conversione in assenza di Piano di Gestione ed Assestamento Forestale o Piano Poliennale di Taglio approvato dall'Area Conservazione Foreste della Regione Lazio. I soprassuoli non devono essere disturbati, nel loro naturale sviluppo, da alcun intervento volto a guidarne la composizione od a modificarne la struttura. Sono ammessi, qualora necessari, interventi volti a garantire la pubblica incolumità, la manutenzione dei sentieri, l'eliminazione di stati di pericolo per la stabilità dei pendii. La redazione degli strumenti di gestione forestale deve essere conforme allo



stadio evolutivo dei soprassuoli, al Piano di Gestione del p.S.I.C. e della Z.P.S., alle misure di conservazione, e comunque prevedere l'evoluzione strutturale dei soprassuoli e la salvaguardia dei caratteri di naturalità e delle condizioni utili al miglioramento delle condizioni ecologiche per la fauna selvatica.

- 9. Relativamente alle norme selvicolturali delle proprietà private, sono ammissibili interventi selvicolturali redatti secondo Progetti di Utilizzazione Boschiva, come da normativa vigente, che, possibilmente, tendano alla conversione delle forme di governo esistenti, secondo piani di avviamento e di conversione adeguati e confacenti alle dinamiche evolutive in atto. È auspicabile che per la gestione delle foreste private vengano redatti strumenti (Piani di Assestamento e Piani Poliennali di Taglio) che tengano anche conto della specificità e degli aspetti naturalistici dell'area.
- 10. La Riserva, in conformità con quanto disposto dal Piano di Gestione, potrà predisporre un progetto unitario di ricomposizione o utilizzo delle aree agricole dismesse o prevedere la rimessa a coltura di parti di queste o la rinaturalizzazione di altre o l'impianto di colture sperimentali o di essenze vegetali appetite e importanti per favorire la presenza, l'alimentazione o la nidificazione della fauna.
- 11. Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare e tutelare le visuali e i quadri panoramici.
- 12. Le siepi e le recinzioni naturali dovranno essere mantenute ed eventuali nuove recinzioni o delimitazioni dovranno essere realizzate esclusivamente con "siepe viva" e con l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone appartenenti a popolazioni locali, così come previsto all'art. 6 delle presenti Norme.
- 13. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all'esterno di una fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2204, e nella fascia di 2 m da tutti i corsi d'acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; l'eventuale strada di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto. Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.
- 14. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
- 15. Per il rispetto delle norme relative agli usi civici si rimanda all'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 16. Per qualsiasi intervento da realizzarsi all'interno di detta zona è obbligatoria la procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 17. La disciplina generale della zona C è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

#### 17.1 Sottozona C1 - Aree a coltivazione estensiva

Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agrosilvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo.

Gli indirizzi di tutela consentono il mantenimento e la valorizzazione delle utilizzazioni produttive agricole.



Nella sottozona C1 sono consentiti:

- le coltivazioni di tipo estensivo. Per le nuove coltivazioni orticole e frutticole si applica la normativa vigente in materia di Organismi Geneticamente Modificati;
- il cambiamento delle colture a seminativo solo con altre colture tipiche di questo ambiente o con il criterio della rotazione delle colture. Il cambiamento delle colture legnose ad oliveti, vigneti o frutteti potrà essere effettuato solo con colture simili o sostituzione e alternanza delle specie citate;
- il pascolo, nel limite di carico di 1 Unità Bovine Adulte (U.B.A.) per ettaro;
- la tutela delle visuali e dei quadri panoramici;
- l'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli.

Nel Regolamento della Riserva l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente dell'area naturale protetta.

#### 17.2 Sottozona C2 - Aree di ricomposizione del paesaggio agrario

Si tratta di aree agricole caratterizzate da coltivazioni di interesse paesaggistico o di rilevanza estetica e culturale, ovvero dove l'uso del suolo e gli interventi umani hanno determinato il formarsi di un ambiente o la presenza di strutture particolarmente significative per la lettura del paesaggio agrario della valle e dei colli del Tevere e della cultura e tradizioni ad esso collegate.

In tale sottozona sono inoltre comprese quelle parti del territorio non più utilizzate a scopi agricoli o prive di qualsiasi utilizzo, situate all'interno di aree agricole o in alternanza con queste, dove per motivi naturalistici o estetici si ravvisino caratteristiche tali da consigliarne la salvaguardia.

Tale paesaggio "a mosaico" configura un'immagine omogenea e continua tipica del paesaggio agricolo storico dei campi chiusi.

L'interesse prevalente è quello della conservazione del paesaggio agrario di interesse storico-tradizionale, attraverso il ripristino e la manutenzione delle forme e tecniche di conduzione agricola tradizionale.

Inoltre, risulta fondamentale attivare forme di conservazione utili al mantenimento del rapporto tra aree coltivate e aree residue naturali, evitando una omogeneizzazione del paesaggio dovuta all'abbandono delle aree agricole o alla completa eliminazione delle residue aree naturali.

Tale recupero potrà essere incentivato attraverso specifiche convenzioni con i privati.

Si favorisce il completamento e l'estensione di parti colturali esistenti di specie legnose e specializzate a prevalenza di uliveto.

È necessario conservare le porzioni naturali che abbiano rilevanza ecologica.

Per tale motivo, la salvaguardia è indirizzata sia alla copertura vegetale spontanea che alle colture praticate, in quanto costituiscono parte integrante di tale ambiente agricolo.

Il cambiamento delle colture legnose ad uliveti, vigneti o frutteti è consentito solo con colture simili o sostituzione e alternanza delle specie citate, in osservanza alla normativa vigente.

Altresì, è favorita la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti.

Devono essere tutelate anche le visuali e i quadri panoramici.

L'esercizio dell'attività agricola deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli, garantendo la stabilità; a questo riguardo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di smottamento.

È fatto divieto dell'abbattimento o manomissione di tutti quegli elementi naturali o antropici (alberi, filari di alberi, siepi, argini, recinzioni, ecc.) che contribuiscono al disegno e all'immagine complessiva come elementi caratterizzanti.

È vietata la manomissione di tutti quegli elementi e manufatti propri dell'ambiente rurale o ad esso collegati, che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici o tipologici meritevoli di conservazione. Per tali manufatti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sono altresì ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su sentieri e percorsi esistenti.

In tale sottozona sono comunque escluse tutte le attività di modifica del suolo, della vegetazione, salvo quelle necessarie per il mantenimento o miglioramento delle colture.

#### Articolo 36 - Zona D: Promozione economica e sociale

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali.

Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici della Riserva.

- 2. L'azione di Piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.
- 3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma.

Sono altresì consentite nuove costruzioni, nei limiti previsti nelle relative sottozone, e per quanto in seguito disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chirotteri, eventualmente con il supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di Gestione.

- 3 bis. Nelle aree ricadenti nell'ambito individuato dal Decreto Ministeriale dell'Agricoltura e Foreste del 27 dicembre 1977 quale zona umida "Lago di Nazzano" si applica quanto disposto all'art. 12 della L.R. 24/1998 ed in particolare "...il rapporto tra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora".
- 4. Gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).



- 5. Sono consentiti le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 6. Nella zona D sono consentiti interventi e attività nei limiti previsti in ciascuna sottozona e nelle tavole di Piano.
- 7. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 30 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 8. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli, sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
- 9. Per qualsiasi intervento, escluso quelli previsti nelle schede progetto con l'eccezione degli interventi NP/01, NP/05 ed NP/07, da realizzarsi all'interno di detta sottozona, è obbligatoria la procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 10. La disciplina speciale della zona D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone.

#### 10.1 Sottozona D1 - Aree attrezzate per il tempo libero

La sottozona D1 comprende le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature per il tempo libero.

A tal fine, possono essere realizzati interventi destinati alla pubblica fruizione, senza incremento di cubatura, oltre che alla sistemazione di spazi dedicati ad aree, giardini, piccoli anfiteatri, parco-giochi per bambini e campi sportivi scoperti.

Tali interventi sono specificamente individuati nella cartografia di Piano.

Le aree potranno essere recintate con staccionate in legno e segnalate con cartelli e ingresso di tipologia simile a quella adottata per le tabelle e i capanni informativi della Riserva; le attrezzature interne (tavoli, panche ecc.) dovranno essere simili a quelle delle aree già attrezzate.

È altresì consentita l'installazione di tabelloni, bacheche e giochi finalizzati all'educazione ambientale.

Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed ecocompatibili.

Saranno ammesse solo leggere opere di sistemazione e livellamento del terreno, che dovrà poi essere risagomato in modo naturale e reinerbito; tutta la vegetazione arborea dovrà essere mantenuta e potranno essere messe a dimora le alberature necessarie a garantire l'ombreggiamento delle aree sosta, con l'utilizzo di essenze locali della stessa specie di quelle già presenti nella zona prescelta.

Gli interventi, oltre alla stretta osservanza della normativa specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono favorire, con soluzioni avanzate, la massima fruibilità da parte dei diversamente abili e prevedere, se vi sono le condizioni, percorsi appositamente a loro dedicati.

Potrà essere prevista l'installazione di box in legno destinati ad ospitare servizi igienici; in tale caso dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di trattamento dei rifiuti organici.

Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare l'impatto visivo e paesaggistico.

## 10.2 Sottozona D2 - Adeguamento della viabilità carrabile e pedonale/ciclabile attrezzata esistente

La sottozona D2 comprende i percorsi carrabili esistenti e quelli pedonali/ciclabili esistenti.

In tale sottozona sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari e dei percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti, in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e colturali dell'area in oggetto.

Per gli interventi si richiama la normativa prevista dall'art. 11 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.

Tali opere devono comunque garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali e visivi in fase di intervento.

Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione della Riserva da parte dei diversamente abili.

Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati, ad eccezione di comprovati motivi di pubblica sicurezza e/o incolumità.

Nei tratti di strada a traffico libero o regolamentato potranno essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale e con esclusione di bitume nero, mentre sarà consentito il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti

Potranno inoltre essere realizzate le opere d'arte necessarie alla manutenzione dei tracciati, che, se esterne al terreno, dovranno essere rivestite in materiali tradizionali. Non potranno essere apportate modifiche al tracciato e alle sezioni attuali.

Tutta la rete della viabilità interna, le strade alzaie e i sentieri esistenti potranno essere utilizzati per la visita della Riserva e per realizzare circuiti escursionistici pedonali e percorsi segnalati o attrezzati.

Potranno essere realizzate le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatta all'ambiente.

Non saranno comunque ammesse modifiche di nessun tipo ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato originario.

Relativamente ai tracciati che attraversano le zone A, l'Ente di Gestione potrà individuare, alla luce delle ricerche svolte o delle necessità di ricerca scientifica, aree da tabellare e precludere alla fruizione per il controllo dello sviluppo degli ecosistemi naturali.



Compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente, nella zona A saranno consentite possibilità di accesso e fruizione, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

Per i tracciati a traffico regolamentato all'interno delle zone A l'accesso sarà inoltre limitato in determinati periodi dell'anno, anche in considerazione dei cicli riproduttivi della fauna autoctona.

Nessun intervento sarà possibile, al di fuori della manutenzione ordinaria, sui tracciati compresi nelle zone A.

L'affluenza e la percorribilità dei tracciati viari relativi ai percorsi di crinale, di impluvio e di fondovalle, caratterizzanti attraversamenti di grande valore naturalistico e paesaggistico, sono regolamentate dall'Ente di Gestione previo accordi con il Comune di competenza.

L'Ente di Gestione può attivare forme di regolamentazione della viabilità carrabile e potrà rilasciare apposite autorizzazioni in deroga alle eventuali restrizioni.

## 10.2a Sottozona D2a - Adeguamento della viabilità carrabile e pedonale/ciclabile attrezzata esistente in zone di interesse archeologico

La sottozona D2a comprende i percorsi carrabili e quelli pedonali/ciclabili esistenti in un'area di particolare interesse storico-archeologico, in località Campo del Pozzo, sottoposta a vincolo archeologico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Per tale sottozona si applicano tutte le indicazioni e le prescrizioni previste nella sottozona D2.

Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda agli artt. 9 e 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

## 10.3 Sottozona D3 - Opere di adeguamento della rete infrastrutturale ferroviaria esistente

In tale sottozona è consentito l'adeguamento del tracciato ferroviario già esistente.

Tali opere devono comunque garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali e visivi sia in fase di realizzazione che di esercizio.

Il progetto dell'opera potrà prevedere misure opportune per minimizzare le interruzioni di continuità ecologica.

Per ulteriori raccomandazioni progettuali si rimanda all'art. 13 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

L'area d'intervento è individuata nella cartografia di Piano.

Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione ed è comunque richiesto uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), oltre all'applicazione della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

#### 10.4 Sottozona D4 - Recupero e riqualificazione ambientale di aree produttive

All'interno di tale sottozona sono comprese: l'area attualmente destinata ad attività estrattiva in località Montorso, ubicata nel settore settentrionale della Riserva, l'area adibita ad attività di produzione idroelettrica, situata nel settore meridionale dell'area naturale protetta, l'area produttiva a ridosso della rete ferroviaria, in località Quarto dell'Ara e l'idrovora posta tra Quarto Fontanile e Campo del Pozzo.



In tale sottozona sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e funzionale dell'edilizia e degli impianti esistenti;
- lo svolgimento delle attività già autorizzate, purché siano applicate tutte le norme volte a prevenire fenomeni di inquinamento o danno ambientale al suolo, alle acque o all'atmosfera;
- la trasformazione delle attività attuali, ai soli fini di un miglioramento tecnologico e senza che questo comporti l'occupazione di nuove aree o l'introduzione di lavorazioni dannose per l'ambiente.

Qualora l'attività in atto fosse avviata a dismissione, le aree saranno classificate nella sottozona D5 del presente Piano e destinate ad attività di servizio della Riserva, che dovrà provvedere alla loro riqualificazione ambientale e recupero delle strutture esistenti per le finalità suddette.

Per la realizzazione dei suddetti interventi, l'Ente di Gestione rilascerà il nulla osta solo successivamente alla presentazione di un Piano complessivo finalizzato alla recupero e sistemazione delle aree di risulta, oltre che alla individuazione di idonee fasce verdi di protezione e schermatura.

10.5 Sottozona D5 - Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole e/o artigianali o con esse compatibili nonché le attrezzature e i servizi per la fruizione dell'area protetta La sottozona D5 comprende prevalentemente aree ad utilizzazione e vocazione agricola, quelle destinate alle attrezzature e ai servizi per la fruizione della Riserva. È altresì consentita la possibilità di realizzare un'area, in località Cesa, destinata alle attività di soccorso e, specificatamente, potrà essere delimitato uno spazio utile alle operazioni e alle manovre degli elisoccorso, dotato delle misure di sicurezza disposte dalla normativa di settore vigente.

Può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuola, di attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale.

È incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere proceduti da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), ai sensi dell'art. 27 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Sono altresì ammessi interventi finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con un aumento di cubatura massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente, utilizzabile in una sola volta, con la sola deroga prevista dall'applicazione del P.U.A., come definito con le procedure di cui alla L.R. 24/1998.

Nel caso di tettoie mobili o fisse destinate alla conservazione di paglia e fieno, il limite massimo di altezza è di 7 m.

I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché una superficie non inferiore ad 1/4 di quella totale del vivaio sia destinata alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.

Per le attività artigianali già esistenti, viene garantita ed incentivata la continuità delle attività con la possibilità di effettuare interventi anche di risanamento igienico-sanitario con aumento del 20% della cubatura legittimamente esistente, utilizzabile in una sola volta.

Per le opere che comportino un aumento di cubatura degli edifici legittimamente esistenti, occorre presentare all'Ente di Gestione uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza. Detti interventi dovranno essere realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizione locale. Per ulteriori indicazioni e prescrizioni si rimanda al Regolamento redatto a cura dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997.


Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interna.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali.

Nel caso di normativa contrastante, si applica la norma più restrittiva.

L'Ente di Gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.








#### DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA



A A LEGATO A3

# Piano della Riserva Naturale Nazzano, Tevere - Farfa

SCHEDE PROCESSIO



#### Introduzione

In corso di istruttoria, dalla verifica delle schede proposte dal Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. "Riserva Naturale Tevere-Farfa", si è ritenuto necessario, in base a valutazioni tecniche e di pianificazione, accogliere gran parte di queste e aggiungerne di nuove.

Per una migliore leggibilità, si è attribuito a ciascuna di esse un codice identificativo composto da una sigla relativa al tipo di intervento e da un numero progressivo.

Gli interventi previsti nel Piano della Riserva sono individuati nelle schede progetto ad esso allegate e di seguito elencate.

Hanno valore prescrittivo e conformativo dei progetti i seguenti elementi individuati nelle schede: localizzazione e contestualizzazione; obiettivi specifici, descrizione dell'intervento, prescrizioni e raccomandazioni progettuali.

Hanno valore programmatico: soggetti coinvolti e modalità attuative, riferimenti programmatici e linee di finanziamento; priorità dell'intervento.

La priorità dell'intervento viene dettata in base all'importanza del progetto; in genere gli interventi con priorità 1 comprendono quelli a carattere naturalistico.

In fase di attuazione del Piano della Riserva sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi previsti nell'elaborato Schede progetto, con l'eccezione dei seguenti interventi: NP/01 "Interventi di recupero e rinaturalizzazione della cava dismessa in località Montorso"; NP/05 "Piano di Gestione Forestale"; NP/07 "Interventi mirati al consolidamento dei versanti acclivi e franosi". Sono altresì esclusi dalla Procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi ricadenti tra le tipologie elencate nella D.G.R. del 4 agosto 2006, n. 534, nonché tra quelle dell'art. 53 del Regolamento Regionale 7/2005. In ogni caso, tutti gli interventi, sottoposti o meno alla procedura di Valutazione di Incidenza, devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano e della D.G.R. del 4 agosto 2006, n. 533.

#### Elenco delle Schede intervento

AS/01 Area attrezzata in località "La Spiaggetta".

AS/02 Spazi museali.

AS/03 Fattoria didattica.

AS/04 Sviluppo di attività ricettive.

FA/01 Accessi da attrezzare.

FA/02 Il percorso sul Fiume Tevere.

FA/03 Interventi sulla viabilità carrabile, pedonale e/o ciclabile esistente.

NP/01 Interventi di recupero e rinaturalizzazione della cava dismessa in località Montorso.



NP/02 Ripristino delle siepi vive.

NP/03 Recupero del paesaggio agrario.

NP/04 Recupero ambientale delle aree agricole dismesse soggette ad allagamento periodico.

NP/05 Piano di gestione forestale.

NP/06 Salvaguardia degli ambienti umidi isolati.

NP/07 Interventi mirati al consolidamento dei versanti acclivi e franosi.

V/01 Interventi mirati alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni archeologici.

V/02 Interventi mirati alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli e per la fruizione dell'area naturale protetta.



Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
AS/01	TITOLO DELL'INTERVENTO	Area attrezzata in località "La Spiaggetta".
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
	ATTORZZATUDE/CEDVIZI	
Settore di Intervento	ATTREZZATURE/SERVIZI	
Localizzazione nel Piano		ità "La Spiaggetta", sulla sponda Ovest del o in dettaglio nella specifica cartografia di





#### Cont. Scheda AS/01

## Obiettivi specifici

L'intervento ha come finalità il miglioramento della fruibilità della Riserva e la valorizzazione di un'area spondicola.

## Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento consiste nel completamento dell'area attrezzata, già in parte fruibile, dove insiste l'approdo per l'attraversamento del fiume. In detta area si prevedono, oltre agli interventi di manutenzione del pontile, la sistemazione dei sentieri, il posizionamento di box in legno destinati a servizi igienici, la realizzazione della pavimentazione e della recinzione per lo spazio gioco per l'infanzia e attrezzature per la sosta (panche e tavoli per l'area pic-nic).

## Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili. Dovranno essere installate specifiche tabelle sia informative che direzionali, con caratteristiche identificabili per tutto il territorio della Riserva.

Le strutture dovranno essere collocate in modo da non pregiudicare le visuali e i quadri panoramici.

Gli scarichi dei servizi igienici dovranno essere realizzati in modo da non attivare processi inquinanti a danno dell'ambiente, secondo la normativa vigente, con particolare cura nell'eventuale realizzazione di un'adeguata impermeabilizzazione, per evitare sversamenti accidentali

Tutte le soluzioni tecniche devono rispettare la normativa di settore sull'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che incentivare la fruizione della Riserva da parte dei diversamente abili

Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili; specificatamente, la pavimentazione del pontile dovrà essere realizzata con materiale antiscivolo.

Per le ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione.

## Soggetti coinvolti e modalità attuative

Ente di Gestione.

### Riferimenti programmatici e linee di finanziamento

Finanziamento pubblico.

## Priorità dell'intervento

2

Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
AS/02	TITOLO DELL'INTERVENTO	Spazi museali.
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di Intervento	ATTREZZATURE/SERVIZI	
Localizzazione nel Piano	L'intervento interessa le seguenti strutture museali, come evidenziato nella tavola specifica di Piano:  - Ecomuseo del Tevere, in località Meana, nel settore meridionale della Riserva;  - Museo della Notte, presso il Casale della Vedova, ubicato nel settore occidentale della Riserva, con annesso Sentiero della Notte;  - Museo Demo-Antropologico, presso il Casale Bussolini, situato ad Ovest della Riserva;  - Museo del Fiume a Nazzano.	





#### Cont. Scheda AS/02

## Obiettivi specifici

L'obiettivo è l'integrazione funzionale tra gli spazi espositivi già esistenti e la possibilità di migliorare la fruibilità della Riserva attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di alcune tematiche legate alla conoscenza dei fenomeni naturali e delle tradizioni locali del territorio.

## Descrizione sintetica dell'intervento

Si prevede la possibilità di adeguare gli spazi espositivi interni all'edificio, con attrezzature e tecnologie all'avanguardia per percorsi didattici e conoscitivi innovativi.

Il Sentiero della Notte sarà adeguato anch'esso per uno sviluppo scientifico-didattico.

## Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Viene consentito l'aumento di cubatura fino ad un massimo del 20% di quella legittimamente esistente. Si prescrivono materiali compatibili con l'immagine complessiva degli edifici. Sono ammissibili le sistemazioni delle aree esterne e la realizzazione di parcheggi a raso non asfaltati e dotati di reti di drenaggio. Si prevede l'acquisizione delle attrezzature necessarie per la fruizione dei diversamente abili. La fruibilità del Sentiero della Notte dovrà essere adeguatamente segnalata con cartellonistica e bacheche di orientamento, strutture informative e didattiche. La fruizione dei percorsi dovrà essere regolamentata vietando l'accesso nei periodi di riproduzione dei rapaci nottumi. Potrà, inoltre, essere attivato un servizio di navetta elettrico per permettere ai fruitori della Riserva di raggiungere le diverse sedi museali. Per le eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda a quanto disposto nelle Norme Tecniche di Attuazione.

## Soggetti coinvolti e modalità attuative

Ente di Gestione, Università del Lazio, mediante borse di addestramento didattico-scientifico con finalità di formazione e ricerca.

## Riferimenti programmatici e linee di finanziamento

Finanziamento pubblico.

## Priorità dell'intervento

2.

Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
AS/03	TITOLO DELL'INTERVENTO	Fattoria didattica.
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di intervento	ATTREZZATURE/SERVIZI	
Localizzazione nel Piano	La fattoria è situata nell'are evidenziato nella tavola specifi	a denominata "Piano di Nazzano", come ca di Piano.



Cont. Scheda AS/03		
Obiettivi specifici	Questo progetto ha l'obiettivo di recuperare e valorizzare una struttura esistente per attività didattica a servizio della Riserva.	
Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede la valorizzazione degli immobili esistenti attraverso opere che conservano le caratteristiche dell'edificio originale. È prevista la fornitura delle attrezzature necessarie per le attività didattiche della fattoria.	
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti	Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili secondo la normativa vigente.  Tutte le soluzioni tecniche devono rispettare la normativa di settore sull'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che incentivare la fruizione della Riserva da parte de diversamente abili.  Si prescrivono materiali compatibili con l'immagine complessiva degli edifici. Le ristrutturazioni e gli adeguamenti del patrimonio edilizio dovranno contemplare soluzion tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chirotteri, eventualmente con i supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di Gestione.  È ammesso l'aumento di cubatura fino ad un massimo del 20% di quella legittimamente esistente.  È inoltre auspicabile la sistemazione delle aree destinate alle attività della fattoria e la realizzazione di parcheggi a raso non asfaltati e dotati di reti di drenaggio.  Si prevede, altresi, la possibilità di un'integrazione funzionale della struttura con le sed museali di cui alla scheda AS/02, ai fini di una migliore fruibilità della Riserva.	
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Ente di Gestione, Università del Lazio, mediante borse di addestramento didattico-scientifico con finalità di formazione e ricerca.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Finanziamento pubblico.	
Priorità dell'intervento	2	
acit intervento		



Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
AS/04	TITOLO DELL'INTERVENTO	Sviluppo di attività ricettive.
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di intervento	ATTREZZATURE/SERVIZ	ī
Localizzazione nel Piano	L'intervento comprende tutte le aree individuate con la sottozona D5 (Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole e/o artigianali o con esse compatibili nonché le attrezzature e i servizi per la fruizione dell'area protetta) e sono riportate in dettaglio nella cartografia di Piano.  Si evidenzia inoltre che gli interventi indicati in questa scheda possono riguardare edifici situati anche nei centri urbani e nelle aree limitrofe alla Riserva.	



Cont. Scheda AS/04		
Obiettivi specifici	L'obiettivo è il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale. Si evidenzia l'esigenza di incrementare la ricettività nel territorio della Riserva e nelle aree limitrofe.	
Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede il restauro conservativo degli immobili esistenti. Le utilizzazioni compatibili sono: l'agriturismo, il turismo rurale e il becand breakfast.	
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti	Il restauro del patrimonio edilizio esistente deve mirare alla conservazione della tipologio originale e della composizione architettonica dell'edificio.  Tutte le soluzioni tecniche devono rispettare la normativa di settore sull'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che incentivare la fruizione della Riserva da parte de diversamente abili.  Si prescrivono materiali compatibili con l'immagine complessiva degli edifici. Le ristrutturazioni e gli adeguamenti del patrimonio edilizio dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chirotteri, eventualmente con i supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di Gestione.  Viene consentito l'aumento di cubatura fino ad un massimo del 20% di quelle legittimamente esistente.  Sono ammissibili le sistemazioni delle aree esterne e la realizzazione di parcheggi a raso noi asfaltati e dotati di reti di drenaggio.  Per le eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda a quanto disposto nelle Norme Tecniche di Attuazione.	
Soggetti coinvolti e modalità attuative	L'Ente di Gestione dovrà trovare forme di accordo in modo da incentivare forme di ricettività.  I soggetti attuatori principali sono i proprietari che possono accedere, tramit convenzioni specifiche, anche a linee di finanziamento pubblico.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Finanziamento pubblico e privato.	
Priorità dell'intervento	2	



Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
E A /01	TITOLO DELL'INTERVENTO	Accessi da attrezzare.
FA/01	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di Intervento	FRUIZIONE/ACCESSIBILIT	Α'
Localizzazione nel Piano	Gli interventi interessano l'inte dettaglio nella specifica cartog	ero territorio della Riserva e sono riportati in rafia di Piano.



Cont. Scheda FA/01		
Obiettivi specifici	L'obiettivo è la realizzazione di accessi preferenziali attrezzati. Viene potenziato il sistema di interscambio auto-bicicletta.	
Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede la realizzazione di "Porte della Riserva" che verranno attrezzate con bacheche, tabelle informative e direzionali. Inoltre, verranno realizzati parcheggi a raso non asfaltati e dotati di reti di drenaggio, oltre che aree sosta.	
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti	Le aree adiacenti agli accessi potranno essere recintate (staccionate in legno) e attrezzate (tavoli e panche, giochi per l'infanzia, cestini porta-rifiuti ecc.).  Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed ecocompatibili, secondo la normativa vigente.  Dovranno essere installate specifiche tabelle sia informative che direzionali, con caratteristiche identificabili per tutto il territorio della Riserva.  È ammessa la sistemazione di aree destinate a parcheggi a raso non asfaltati e dotati di reti di drenaggio (con il limite massimo di 30 posti auto e/o in alternativa 2 pullman; si escludono i caravan), tra i quali dovrà essere riservata un'area per ciclomotori e biciclette, da realizzarsi con materiali eco-compatibili che permettano la permeabilità e il drenaggio dei terreni.  Tutte le soluzioni tecniche devono rispettare la normativa di settore sull'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che incentivare la fruizione della Riserva da parte dei diversamente abili. A tal proposito, si prevede la realizzazione di punti attrezzati per la sosta di veicoli elettrici messi a disposizione da parte dell'Ente di Gestione, per l'autonoma gestione dei diversamente abili.  Per le ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione.	
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Ente di Gestione.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Finanziamento pubblico.	
Priorità	2	



dell'intervento

Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
E A /03	TITOLO DELL'INTERVENTO	Il percorso sul Fiume Tevere.
FA/02	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di Intervento	FRUIZIONE/ACCESSIBILIT	·A'
Localizzazione nel Piano	Gli interventi sono previsti lui cartografia di Piano.	ngo il Fiume Tevere, come evidenziato nella





#### Cont. Scheda FA/02

## Obiettivi specifici

L'obiettivo è la valorizzazione del Fiume Tevere attraverso la sua fruizione quale percorso "naturale" di attraversamento della Riserva.

# Descrizione sintetica dell'intervento

Gli interventi prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria degli approdi esistenti.

Inoltre, possono essere attrezzate aree in spazi adiacenti agli approdi medesimi, anche con giochi per l'infanzia mirati all'educazione ambientale.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti La realizzazione dell'intervento dovrà uniformarsi a standards progettuali omogenei onde fornire all'utente un'immagine unitaria della Riserva.

Le aree saranno munite di cartellonistica direzionale e informativa. Tutte le soluzione tecniche devono rispettare la normativa di settore sull'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che incentivare la fruizione della Riserva da parte dei diversamente abili.

Tutte le opere dovranno essere previste con materiali antinfortunistici ed ecocompatibili, secondo la normativa vigente.

Per le ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione.

Soggetti coinvolti e modalità attuative	Ente di Gestione.
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Finanziamento pubblico.
Priorità dell'intervento	2

Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
FA/03	TITOLO DELL'INTERVENTO	Interventi sulla viabilità carrabile, pedonale e/o ciclabile esistente.
	TIPO SCHEDA	Generale x Specifica
Settore di intervento	FRUIZIONE/ACCESSIBILI	TA'
Localizzazione nel Piano	Gli interventi interessano la rete	viaria e la sentieristica della Riserva.



Cont. Scheda FA/03	L'intervento ha come obiettivo il miglioramento della fruibilità della Riserva e il potenziamento dei sistemi di mobilità compatibili e sostenibili con le caratteristiche naturali dei luoghi.	
Obiettivi specifici		
Descrizione sintetica dell'intervento	Gli interventi riguardano la rete infrastrutturale all'interno della Riserva. È vietata l'apertura di nuovi sentieri e sono ammissibili solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati esistenti; è comunque vietato alterare le sezioni dimensionali e l'andamento planoaltimetrico di questi.	
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti	Nei tratti di strada a traffico libero o regolamentato potranno essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, utilizzando pavimentazioni in terra stabilizzata, con esclusione di bitume nero, mentre sarà consentito il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti. Potranno, inoltre, essere realizzate le opere di completamento necessarie alla manutenzione dei tracciati, che, se esterne al terreno, dovranno essere rivestite in materiali tradizionali. Non potranno essere apportate modifiche al tracciato e alle sezioni attuali. I percorsi saranno completati dal sistema informativo-direzionale attraverso cartellonistica standard. Gli adeguamenti relativi alla viabilità devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione della Riserva da parte dei diversamente abili. Relativamente ai tracciati che attraversano le zone A, l'Ente di Gestione potrà individuare, alla luce delle ricerche svolte o delle necessità di ricerca scientifica, aree da tabellare e precludere alla fruizione per il controllo dello sviluppo degli ecosistemi naturali. Per i tracciati a traffico regolamentato all'interno delle zone A l'accesso pedonale sarà inoltre limitato in determinati periodi dell'anno, anche in considerazione dei cicli riproduttivi della fauna autoctona. È vietata l'apertura di nuovi sentieri e sono ammissibili solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati esistenti; è comunque vietato alterare le sezioni dimensionali e l'andamento plano-altimetrico di questi.	
Soggetti coinvolti e modalità attuative	L'Ente di Gestione deve attivarsi per trovare forme di accordo con i privati per l'accesso e il passaggio lungo i percorsi.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Forme di finanziamento pubblico e privato proveniente da aziende agrico operanti nella Riserva.	
Priorità dell'intervento	2	

Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
NP/01	TITOLO DELL'INTERVENTO	Interventi di recupero e rinaturalizzazione della cava dismessa in località Montorso.
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di Intervento	NATURALISTICO E PAESA	GGISTICO
Localizzazione nel Piano		Montorso, nei pressi di Torrita Tiberina, nel n naturale protetta, come riportato nella



## Cont. Scheda NP/01 L'intervento fa riferimento alla Scheda azione n. 1 del Piano di Gestione "Recupero e naturalizzazione aree degradate. Obiettivi specifici Gli obiettivi sono: il recupero di un'area attualmente destinata ad attività estrattiva in località Montorso, attraverso interventi di riqualificazione ambientale, l'allargamento degli spazi naturali, la creazione di nuove aree per la sosta e l'alimentazione dell'avifauna, l'eliminazione di elementi di disturbo. L'intervento deve prevedere il recupero dell'area non più destinata ad attività Descrizione sintetica dell'intervento Pertanto, si rendono necessarie le seguenti azioni: interventi di rinaturalizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica, bonifica del sito, reinerbimento, messa a dimora di specie vegetazionali autoctone e certificate di provenienza dal territorio della Riserva, al fine di salvaguardare il grado e il tipo di fitodiversità. Si prevedono, altresì, interventi di allagamento parziale e la realizzazione di attrezzature per la visita e l'osservazione della fauna. Il risanamento delle area escavate è disciplinato da appositi Piani di recupero di iniziativa comunale o privata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24/1998, oltre che dal Piano regionale delle attività estrattive, ai sensi della L.R. Prescrizioni e 17/2004 e del Regolamento Regionale 5/2005. raccomandazioni Ai fini della conservazione della vegetazione esistente è fatto obbligo di eliminare da tale area tutti i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento progettuali per le La messa a dimora delle specie vegetazionali deve rispettare nella struttura e nella componente specifica la relazioni di sistema naturale predisposizione ecologica dell'area. Inoltre, occorre conscrvare la vegetazione autoctona esistente. e/o relative a singole Gli interventi di rinaturalizzazione devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica e da studi preliminari su componenti un lembo parcellare di superficie congrua per valutare la potenzialità vegetazionale dell'area. Per le eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione e alla Scheda azione n. 1 del Piano di Gestione Privati, Comune, Ente di Gestione. Soggetti coinvolti e modalità attuative Fondi privati e pubblici. Riferimenti programmatici e linee di finanziamento Priorità dell'intervento



Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
NP/02	TITOLO DELL'INTERVENTO	Ripristino delle siepi vive.
	TIPO SCHEDA	Generale X Specifica
Settore di Intervento	NATURALISTICO E PAESA	AGGISTICO
Localizzazione nel Piano	Gli interventi sono localizzati e interna della Riserva.	sclusivamente lungo i confini e la viabilità



## Obiettivi specifici

L'intervento fa riferimento alla Scheda azione n. 2 del Piano di Gestione "Ripristino siepi vive".

Gli obiettivi sono: il recupero ambientale, l'aumento della biodiversità e l'appetibilità per la fauna.

# Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento consiste nella realizzazione di nuove aree per il rifugio e l'alimentazione della fauna, nell'allargamento degli spazi naturali e nella creazione di corridoi per la fauna, rappresentati da filari di alberi e siepi di arbusti.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti Al fine di ridurre gli effetti della frammentazione degli habitat sulla fauna, dovuta a una diffusa presenza antropica e ad elementi di cesura a carattere ambientale, rappresentati dal Fiume Tevere e dal Fiume Farfa, è importante il mantenimento e il miglioramento di siepi e di fasce di vegetazione ripariale con la funzione di corridoi faunistici naturali.

La connessione interna tra i diversi habitat della Riserva si realizza anche attraverso la messa a dimora di specie arbustive autoctone lungo i confini e la viabilità interna dell'area naturale protetta.

La realizzazione di tali aree di collegamento biotico e l'espansione degli areali, entrambi fattori dell'aumento della biodiversità, devono essere necessariamente precedute da indagini conoscitive e da censimenti faunistici, oltre che da un'azione costante di monitoraggio del patrimonio vegetazionale.

Per le eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione e alla Scheda azione n. 2 del Piano di Gestione.

Cont. Scheda NP/02		
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Comune, Ente di Gestione, Università Agraria mediante borse di addestramento didattico-scientifico con finalità di formazione e ricerca, privati.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Fondi pubblici e privati.	
Priorità dell'intervento	1	



Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
NP/03	TITOLO DELL'INTERVENTO	Recupero del paesaggio agrario.
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di Intervento	NATURALISTICO E PAESA	AGGISTICO
Localizzazione nel Piano	Gli interventi, riportati nella cartografia di Piano, sono localizzati nelle aree agricole ad elevata valenza storico-paesaggistica, segnalate anche come aree di rifugio e di alimentazione della fauna della Riserva.  Altresi, l'intervento comprende aree non più ad uso agricolo e con caratteristiche di ambiente naturale o seminaturale, situate all'interno di aree agricole o in alternanza con queste, nelle quali risulta significativa la conservazione dell'immagine di "mosaico" che esse contribuiscono a formare con i coltivi con i quali si alternano.  Tali aree sono state inserite nel progetto di riqualificazione del paesaggio agrario, all'interno del quale sarà valutato se nei singoli casi è prevalente l'interesse naturalistico o quello di mantenimento del paesaggio storico.	



### Obiettivi specifici

L'intervento fa riferimento al progetto "Recupero paesaggio agrario" approvato con D.G.R. 829/2004 e alla Scheda azione n. 3 "Mantenimento arec agricole miste" del Piano di Gestione. Gli obiettivi sono: il ripristino di un paesaggio agrario composito caratterizzato da coltivi separati da siepi vive, l'aumento della biodiversità, attraverso la diversificazione delle opportunità alimentari e di rifugio per la fauna e la salvaguardia dell'habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\* stupenda fioritura di orchidee), ai sensi della Direttiva 92/43/C.E.

## Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento consiste nel recupero e nella conservazione dell'ambiente agricolo tradizionale.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti Le opere previste consistono nella ripulitura dei terreni, nell'eliminazione delle specie infestanti alloctone, nel ripristino dei filari di alberi, delle siepi e delle colture arboree tradizionali e nelle eventuali ulteriori opere di bonifica o cura colturale necessarie, al fine di ricreare non solo un paesaggio di grande interesse estetico-culturale, ma anche di diversificare gli habitat faunistici e conservare le specie tradizionali da frutto.

Questa azione si coniuga strettamente con quella per il progressivo passaggio delle colture al biologico, in linea con i principi di tutela della biodiversità e di promozione e di sviluppo dell'agricoltura.

È favorita la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti, frutteti e/o vigneti, secondo forme e tecniche di conduzione agricola tradizionali.

Vanno privilegiati cultivar locali, come anche forme di scalvatura e potatura eventualmente specifiche della tradizione locale.

Particolare cura andrà riservata alla ricostituzione della trama dei sieponi di suddivisione interpoderale o d'uso.

Tale azione si concentrerà nel rimodellamento per sfrondatura della struttura lineare di grovigli in fase di coalescenza o della escavazione e ripulitura di macchioni derivati da coalescenza di siepi perimetrali che abbiano colmato spazi di appezzamenti prativi o di frutteto, tramite espianto e successiva sfrondatura di rimodellamento.

Di grande rilevanza storico-tradizionale e naturalistica è il recupero del sistema degli orti di terrazzo localizzato nelle aree più prossime agli abitati di Torrita Tiberina e Nazzano, come aspetto della conservazione di una biodiversità di origine antropica, prodotta dalla tradizione di una selezione avvenuta in epoche storiche, con la produzione di specie vegetali e cultivar connotate da un particolare genotipo e fenotipo.

Per eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione e al progetto "Recupero del paesaggio agrario", approvato con D.G.R. 829/2004.

La perimetrazione dell'intervento riportata nella tavola specifica di Piano è suscettibile di variazione per l'evoluzione delle aree residue naturali e seminaturali.

Per le ulteriori eventuali prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione, al progetto "Recupero paesaggio agrario", approvato con D.G.R. 829/2004 e alla Scheda azione n. 3 "Mantenimento aree agricole miste" del Piano di Gestione.

Cont. Scheda NP/03	
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Comune, Ente di Gestione, Università Agraria mediante borse di addestramento didattico-scientifico con finalità di formazione e ricerca, privati.
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Fondi pubblici e privati.
Priorità dell'intervento	1



Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA	
NP/04	TITOLO DELL'INTERVENTO	Recupero ambientale delle aree agricole dismesse soggette ad allagamento periodico.	
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X	
Settore di Intervento	NATURALISTICO E PAES.	AGGISTICO	
Localizzazione nel		ulla sponda sinistra del Fiume Tevere, oce del Fiume Farfa ed esattamente nell'area	





### Obiettivi specifici

L'intervento fa riferimento al progetto "Allagamento Quarto del Fontanile", approvato con D.G.R. 829/2004 e alla Scheda azione n. 4 del Piano di Gestione "Allagamento periodico aree agricole dismesse".

Gli obiettivi sono: il recupero ambientale, l'appetibilità per la fauna e l'ampliamento dell'habitat tipico delle aree umide con il conseguente aumento della biodiversità.

# Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento consiste nel ripristino del sistema di chiuse e canali per il periodico allagamento dell'area a ridosso della foce del Fiume Farfa, denominata Quarto del Fontanile.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti L'area, che risulterebbe allagata dalle acque del Fiume Tevere, è attualmente drenata da una rete di canali di bonifica cui fa capo l'impianto di sollevamento automatico con una portata di esercizio di 300 l/sec.

Recentemente, a seguito di un accordo di collaborazione tra l'Ente di Gestione e l'Università Agraria, proprietaria dei terreni, in base al quale tale area è stata affidata in gestione alla Riserva, si è reso possibile prevedere un intervento capace di controllare il flusso delle acque in modo stabile e rendere quindi l'area di nuovo soggetta a periodici allagamenti, la cui frequenza può essere determinata in base a precise esigenze gestionali, con evidenti benefici sulla condizione degli habitat che ospitano specie ornitiche e ittiche di gran pregio e vulnerabilità.

La riproduzione del periodico allagamento dell'area, effettuato in modo controllato, costituisce quindi un ripristino di condizioni idonee per la conservazione della biodiversità e nello stesso tempo crea condizioni favorevoli alla colonizzazione di una flora spontanea igrofitica di tipo stagionale e perenne.

Per le ulteriori eventuali prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione, al progetto "Allagamento Quarto del Fontanile" approvato con D.G.R. 829/2004 e alla Scheda azione n. 4 del Piano di Gestione "Allagamento periodico aree agricole dismesse".

Cont. Scheda NP/04		
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Comune, Ente di Gestione, Università Agraria mediante borse di addestramento didattico-scientifico con finalità di formazione e ricerca, privati.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Fondi pubblici e privati.	
Priorità dell'intervento	Į	



AREA NATURALE PROTETTA RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA	
TITOLO DELL'INTERVENTO	Piano di gestione forestale.
TIPO SCHEDA	Generale X Specifica
NATURALISTICO E PAESA	AGGISTICO
L'intervento interessa le aree fo	prestali della Riserva.
	TITOLO DELL'INTERVENTO



Cont. Scheda NP/05		
Obiettivi specifici	L'intervento fa riferimento alla Scheda azione n. 5 del Piano di Gestione "Piano gestione forestale".  L'obiettivo è la salvaguardia e la corretta gestione delle aree forestali residue.	
Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento consiste nello studio diretto alla migliore conoscenza del patrimonio forestale e nel regolamento per il suo utilizzo.	
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole	Per le eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione e alla Scheda azione n. 5 del Piano di Gestione "Piano gestione forestale".	
componenti	-	

Cont. Scheda NP/05		
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Comune, Ente di Gestione, Università Agraria, mediante borse di addestramento didattico-scientifico con finalità di formazione e ricerca, privati.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Fondi pubblici e privati.	
Priorità dell'intervento	1	



Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
	TITOLO DELL'INTERVENTO	Salvaguardia degli ambienti umidi isolati.
NP/06		
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di intervento	NATURALISTICO E PAESA	AGGISTICO
Localizzazione nel Piano	L'intervento è localizzato nelle aree individuate sulla cartografia di Piano. Si tratta di fontanili esistenti e di piccoli fossi a carattere temporaneo le cui acque possono essere utilizzate nella formazione di pozze e piccoli invasi adatti alla riproduzione di molte specie di Anfibi.	



### Obiettivi specifici

L'intervento fa riferimento alla Scheda azione n. 8 del Piano di Gestione "Salvaguardia ambienti umidi isolati".

Gli obiettivi sono: la conservazione e l'aumento della biodiversità, mediante la salvaguardia dei microhabitat per la fauna e in particolar modo dei siti di riproduzione di molte specie di Anlibi e il miglioramento dell'accumulo di acqua, evitandone inutili dispersioni.

# Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento comprende una prima fase caratterizzata da censimenti dei punti d'acqua (sorgenti e fontanili) e una seconda fase caratterizzata da opere di restauro e ripristino dei fontanili esistenti (anche non funzionanti) ed eventuali interventi di accumulo di pozze, al fine di incrementare i siti per la riproduzione di molte specie di Anfibi.

### Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti

L'intervento prevede lo studio propedeutico della qualità chimica delle acque sorgentizie e del reticolo idrografico superficiale, oltre che delle disponibilità idriche (portate) delle numerose sorgenti presenti all'interno della Riserva.

Il restauro dei fontanili e degli abbeveratoi deve essere necessariamente eseguito in pietra locale, evitando per l'impermeabilizzazione rivestimenti in materiali tossici, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storicopaesistici del contesto nel quale sono localizzati.

È anche previsto un sistema di rilascio parziale di acque per creare piccole pozze permanenti adatte a costituire ambiente vitale e di riproduzione per molte specie di Anfibi o a costituire un punto di abbeveraggio per specie animali di piccole dimensioni.

La vegetazione acquatica non deve essere rimossa nella fase di ristrutturazione e di pulizia dei fontanili, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare asportazione di uova, larve e adulti della fauna autoctona.

Durante tutta la durata del progetto, sarà necessario condurre un'attività di verifica sulle variazioni nella composizione e struttura della vegetazione.

Nel periodo successivo alla fine dell'intervento stesso, per almeno due stagioni vegetative (circa 18 mesi), andranno condotte campagne di rilevamento della vegetazione, la cui frequenza sarà strettamente dipendente dalle caratteristiche fenologiche riscontrate al momento di iniziare le verifiche.

Per le eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione e alla Scheda azione n. 8 del Piano di Gestione "Salvaguardia ambienti umidi isolati".

Cont. Scheda NP/06	
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Comune, Ente di Gestione, Università Agraria, mediante borse di addestramento didattico-scientifico con finalità di formazione e ricerca, privati.
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Fondi pubblici e privati.
Priorità dell'intervento	1



AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NAT NAZZANO, TEVERI	TURALE DI E-FARFA
TITOLO DELL'INTERVENTO	Interventi mirati al con versanti acclivi e franosi.	!
TIPO SCHEDA	Generale	Specifica X
NATURALISTICO E PAES.	AGGISTICO	
	TITOLO DELL'INTERVENTO  TIPO SCHEDA  NATURALISTICO E PAESA  Gli interventi sono localizzati ne come sottozona B3 (Versanti a	TITOLO DELL'INTERVENTO  Interventi mirati al conversanti acclivi e franosi.  TIPO SCHEDA  Generale  NATURALISTICO E PAESAGGISTICO  Gli interventi sono localizzati nelle aree individuate nella carcome sottozona B3 (Versanti acclivi) e B3a (Versanti acclivi) e B3a (Versanti acclivi) acclivi) e B3a (Versanti acclivi) e B3a (Versanti acclivi)



### Obiettivi specifici

L'intervento ha come obiettivo il consolidamento dei pendii franosi per la successiva rinaturalizzazione dei versanti.

# Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento interessa i pendii artificiali completamente denudati e che sono stati oggetto di sterri ed opere che hanno causato dissesti e problematiche dovute a fenomeni erosivi.

Gli interventi vanno effettuati ove strettamente necessario.

Sono ammessi parziali rimodellamenti per attenuare le angolazioni particolarmente acclivi e favorire la vegetazione spontanea di tipo erbaceo e/o arbustivo.

Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti Eventuali rimodellamenti superficiali si possono applicare sia sui siti resi acclivi a causa di precedenti sterri, sia sugli scoscendimenti franosi, senza alterare in modo significativo l'originaria topografia dell'area.

In condizioni particolarmente franose, con condizione di rischio per l'incolumità pubblica, si possono prevedere interventi di consolidamento dei versanti, attraverso tecniche che comportino il minore impatto ambientale.

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica e da studi preliminari su un lembo parcellare di superficie congrua per valutare la potenzialità vegetazionale dell'area.

Relativamente all'area ubicata in località Campo del Pozzo, caratterizzata da preesistenze di interesse archeologico e sottoposta a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, gli interventi di indagine archeologica e di conservazione delle preesistenze devono prevedere tutte le misure atte a salvaguardare gli habitat ivi presenti.

Gli interventi di salvaguardia dell'ecosistema tipico dei versanti sono comunque subordinati all'autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, sentita la competente Soprintendenza.

Per le eventuali ulteriori prescrizioni si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione.

Cont. Scheda NP/07		
Soggetti coinvolti e modalità attuative	Ente di Gestione, Comuni.	
Riferimenti programmatici e lince di finanziamento	Fondi pubblici.	
Priorità dell'intervento	1	




Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA	
V/01	TITOLO DELL'INTERVENTO	Interventi mirati alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni archeologici.	
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X	
Settore di intervento	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO		
Localizzazione nel Piano	L'area oggetto dell'intervento, in località Campo del Pozzo, nel settore Sud- Est della Riserva, è sottoposta a vincolo archeologico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'intervento è riportato puntualmente nella cartografia specifica di Piano.		




Scheda intervento	AREA NATURALE PROTETTA	RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-FARFA
V/02	TITOLO DELL'INTERVENTO	Interventi mirati alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli e per la fruizione dell'area naturale protetta.
	TIPO SCHEDA	Generale Specifica X
Settore di intervento	VALORIZZAZIONE	
Localizzazione nel Piano	L'area di intervento riguarda tutte le aree individuate nella cartografia di Piano con la sottozona D5 (Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole e/o artigianali o con esse compatibili nonché le attrezzature e i servizi per la fruizione dell'area protetta), come evidenziato nella tavola specifica di Piano.	





Cont. Scheda V/02		
Obiettivi specifici	Questo progetto ha l'obiettivo di recuperare e valorizzare il patrimonio storico e tradizionale e di incentivare l'utilizzazione agricola o le attività compatibili.	
Descrizione sintetica dell'intervento	L'intervento prevede il restauro conservativo degli immobili esistenti che hanno destinazione agricola o con essa compatibili e la possibilità di adeguare le strutture alle esigenze produttive.	
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti	Le utilizzazioni compatibili con quelle agricole sono: l'agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche. Gli interventi previsti devono essere realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizione locale. Si prescrivono materiali compatibili con l'immagine complessiva degli edifici. Viene consentito l'aumento di cubatura fino ad un massimo del 20% di quella legittimamente esistente, utilizzabile in una sola volta. Per le zone agricole è possibile derogare a tale prescrizione, previa presentazione all'Ente di Gestione di un Piano di Utilizzazione Agricola (P.U.A.), secondo quanto riportato nell'art. 24 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Per le ulteriori eventuali prescrizioni si rimanda a quanto disposto nelle Norme Tecniche di Attuazione.	
Soggetti coinvolti e modalità attuative	I soggetti attuatori principali sono i proprietari delle singole aziende agricole che possono accedere anche a linee di finanziamento pubblico.	
Riferimenti programmatici e linee di finanziamento	Finanziamento pubblico e privato.	
Priorità dell'intervento	3	








Legenda
Perimetro definitivo
(L.R. 4 aprile 1979, n.21)
































I successivi allegati sono pubblicati sul Supplemento n. 2 al presente BUR n. 40 del 23.08.2012